



Prot. n. 7446/SS

Aosta, 12 aprile 2022

### LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1399 del 24 dicembre 2020 recante, il conferimento dell'incarico di Coordinatrice del Dipartimento sovrintendenza agli studi alla sottoscritta;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 22 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19.4.2018, la contrattazione integrativa per il settore scuola avente ad oggetto le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale del personale docente ed educativo si svolge tra la rappresentanza dell'Amministrazione scolastica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del medesimo C.C.N.L.;

PRESO ATTO che l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 27.1.2022 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 è stata sottoscritta solo dall'organizzazione sindacale C.I.S.L. – scuola, titolata, pertanto, alla negoziazione al livello regionale del Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per i medesimi anni scolastici;

CONSIDERATA la rappresentatività sindacale, a livello regionale, dell'organizzazione sindacale S.A.V.T. – Scuole, titolata, pertanto, alla negoziazione del suddetto Contratto Collettivo Regionale Integrativo;

ATTESO che in data 14 marzo 2022 si è tenuta, presso l'Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e partecipate, la sessione negoziale tra la rappresentanza dell'Amministrazione scolastica e la delegazione di parte sindacale titolata alla negoziazione del sopraccitato Contratto Collettivo Regionale Integrativo;

PRESO ATTO che la suddetta negoziazione si è conclusa con il mancato accordo sul testo del Contratto Collettivo Regionale Integrativo oggetto della contrattazione, alla cui sottoscrizione non aderiscono, per le motivazioni rappresentate nelle note prodotte a conclusione della stessa, le organizzazioni sindacali regionali C.I.S.L. – scuola e S.A.V.T. – Scuole;

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 6, del sopraccitato C.C.N.L. – comparto scuola del 19.4.2018, concernente il mancato raggiungimento dell'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni, tra le quali rientrano le procedure e i criteri generali per la mobilità territoriale e professionale;

ATTESO che si rende necessario adottare disposizioni che, tenuto conto dell'ordinamento scolastico regionale, assicurino lo svolgimento, per il triennio scolastico 2022/2023 – 2024/2025, del procedimento della mobilità del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta, considerato che il Contratto Collettivo Regionale Integrativo del precedente triennio scolastico 2019/2020 – 2021/2022 sottoscritto il 7.3.2019 ha esaurito la sua validità con il termine del medesimo triennio e che la mancanza della disciplina sulla mobilità arreca un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa;

.....  
**Département surintendance des écoles**

**Dipartimento sovrintendenza agli studi**

51.01.00

11100 Aoste  
1, place Deffeyes  
téléphone +39 0165273289  
télécopie +39 0165273275

11100 Aosta  
piazza Deffeyes, 1  
telefono +39 0165273289  
telefax +39 0165273275

istruzione@regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F.80002270074

RITENUTO di fare salva la riapertura della trattativa negoziale, qualora intervenissero nuove disposizioni contrattuali nazionali sulla mobilità per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, e di fare, altresì, salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di comparto;

VISTO il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, con il quale sono stati istituiti, tra l'altro, i ruoli regionali del personale docente delle scuole elementari, secondarie e di istruzione artistica della Valle d'Aosta, ed in particolare:

- l'articolo 1, che determina la consistenza dei ruoli del suddetto personale e stabilisce che le variazioni saranno disposte annualmente dalla Regione;
- l'articolo 2, ai sensi del quale al personale docente appartenente ai suddetti ruoli regionali si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, nonché per il trattamento economico e di carriera, le norme vigenti per il corrispondente personale dello Stato, salvo quanto previsto dai successivi articoli del medesimo D.P.R. n. 861/1975;
- l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 9, ai sensi dei quali il trasferimento del personale docente dai ruoli statali a quelli regionali è disposto previo apposito accertamento della piena conoscenza della lingua francese, le cui modalità sono stabilite dalla Regione;

ATTESO che le norme del suddetto D.P.R. 31.10.1975, n. 861 si applicano anche al personale educativo del Convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta e al personale docente delle scuole materne della Valle d'Aosta ai sensi, rispettivamente, degli articoli 31 e 32 della legge 16.5.1978, n. 196;

VISTA la legge regionale 26.4.1977, n. 23, recante norme di attuazione del D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 21.6.1977, n. 45, modificata con legge regionale 19.1.1979, n. 2, recante, tra l'altro, norme sullo stato giuridico del personale docente delle scuole materne della Regione;

VISTA la legge regionale 5.11.1980, n. 47, recante norme di attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 16.5.1978, n. 196;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12, concernente l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;

VISTO il decreto legislativo 3.3.2016, n. 44, recante norme di attuazione della Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico, ed in particolare:

- l'articolo 1, ai sensi del quale la Regione individua con propria legge le modalità e i tempi per l'applicazione dei principi della legge 13.7.2015, n. 107, con particolare riferimento alle modalità di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale;
- l'articolo 3, ai sensi del quale, ferma restando la competenza regionale in materia di organici scolastici, la Regione applica le disposizioni statali in materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale docente ed educativo compatibilmente con il sistema di costituzione e gestione delle dotazioni organiche dei propri ruoli regionali e adotta le necessarie misure per armonizzare tali disposizioni con l'appartenenza del suddetto personale ai ruoli regionali;

VISTA la legge regionale 3.8.2016, n. 18, recante disposizioni per l'armonizzazione della legge 13.7.2015, n. 107 con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta, in applicazione di quanto previsto dal sopracitato decreto legislativo n. 44/2016, ed in particolare:

- l'articolo 9, concernente la costituzione dell'organico dell'autonomia dei ruoli regionali del personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi del quale restano confermate le modalità per la determinazione delle dotazioni organiche regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 26.7.2000, n. 19 e all'articolo 5 della legge regionale 1.8.2005, n. 18, definite annualmente dalla Giunta regionale;
- l'articolo 10, concernente l'istituzione della dotazione organica regionale del potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado;
- l'articolo 13, concernente le modalità di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale, ai sensi del quale il personale docente assunto a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a sede provvisoria presso un'istituzione

scolastica per il primo anno scolastico e ottiene la sede definitiva presso un'istituzione scolastica, a decorrere dall'anno successivo, nell'ambito della procedura di mobilità territoriale e professionale;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Regionale Integrativo sottoscritto il 9.3.2021 a seguito della ridefinizione dell'assetto del sistema regionale di istruzione degli adulti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 751 del 12.6.2017, avente ad oggetto le modalità di assegnazione della titolarità e di utilizzazione del personale docente da assumere per la copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 10 della legge regionale 3.8.2016, n. 18, ed in particolare il punto 4) recante disposizioni in ordine alle procedure di copertura, a regime, dei posti che risulteranno eventualmente vacanti rispetto alla dotazione organica determinata per l'anno scolastico di riferimento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1577 del 29.11.2021, avente ad oggetto l'approvazione dello spostamento dell'offerta formativa relativa all'indirizzo turismo dalla sede associata di Saint-Vincent alla sede principale dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023;

ATTESO che le disposizioni contrattuali contenute nell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta in data 27.1.2022, concernente la mobilità del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, si applicano alla mobilità del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto regionale "F. Chabod" di Aosta, previa armonizzazione delle stesse con il sistema di costituzione e gestione delle dotazioni organiche regionali e con l'appartenenza del predetto personale ai ruoli regionali;

ATTESO, pertanto, che occorre procedere all'armonizzazione delle disposizioni introdotte dalla sopracitata Ipotesi di C.C.N.I. con riguardo alle modalità di applicazione del vincolo di permanenza triennale nell'istituzione scolastica di immissione in ruolo dall'anno scolastico 2020/2021, alla partecipazione al procedimento della mobilità del personale docente assunto in ruolo a decorrere dal predetto anno scolastico, alla determinazione dei posti e delle aliquote destinati alle fasi della mobilità e alle operazioni in esse collocate, nonché alle operazioni che rientrano in dette fasi;

CONSIDERATO che quanto previsto dalla sopracitata Ipotesi di C.C.N.I., in ordine alle modalità di partecipazione al procedimento della mobilità del personale docente assunto in ruolo dall'anno scolastico 2020/2021 e soggetto al vincolo di permanenza triennale nell'istituzione scolastica di immissione in ruolo, non è applicabile al personale docente assunto nei ruoli regionali con assegnazione della sede scolastica disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 18/2016;

RITENUTO, inoltre, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 44/2016 in materia di organici dei ruoli regionali del personale docente, di non recepire le aliquote previste dall'Ipotesi di C.C.N.I. del 27.1.2022 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e di mantenere l'aliquota già prevista dal C.C.R.I. per il triennio scolastico 2019/2020 – 2021/2022, al fine di salvaguardare, stante la fluttuazione della consistenza delle predette dotazioni organiche determinate annualmente, il numero di posti assegnato alle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato;

CONSIDERATO, altresì, di dover prevedere specifiche disposizioni relative alle domande di mobilità dei docenti appartenenti ai ruoli statali richiedenti la mobilità verso i corrispondenti ruoli regionali, con particolare riferimento al possesso del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto dall'articolo 6 del D.P.R. n. 861/1975;

VISTE le tabelle di valutazione dei titoli (tabelle A e B) allegate alla sopracitata Ipotesi di C.C.N.I., integralmente applicabili anche alla mobilità regionale;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.2.2022, con la quale sono dettate, ai sensi dell'articolo 462, comma 6, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, disposizioni e istruzioni di carattere amministrativo per la mobilità del personale docente ed educativo e con la quale sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni contrattuali della sopracitata Ipotesi di C.C.N.I.;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 46 del 25.2.2022, con la quale sono dettate, ai sensi dell'articolo 462, comma 6, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, disposizioni e istruzioni di

carattere amministrativo per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica e con la quale sono disciplinate le modalità di applicazione dell'articolo 27 della sopracitata Ipotesi di C.C.N.I.;

ATTESO che le disposizioni di cui alle Ordinanze Ministeriali n. 45/2022 e n. 46/2022 sono applicabili anche alla mobilità regionale, fatti salvi gli adattamenti di carattere organizzativo, con particolare riferimento ai termini e modalità di presentazione della domanda, alla modulistica da utilizzare, alla documentazione delle domande e alle competenze in tema di adempimenti in carico alle istituzioni scolastiche e alla Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi;

RAVVISATA l'esigenza di disciplinare la mobilità del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Valle d'Aosta e nel Convitto regionale "F. Chabod" di Aosta per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 mediante provvedimento che contenga, in forma coordinata, le disposizioni contrattuali della sopracitata Ipotesi di C.C.N.I. direttamente applicabili alla mobilità regionale, ovvero applicabili con le misure di armonizzazione all'ordinamento scolastico regionale e all'appartenenza del personale docente ed educativo ai ruoli regionali, nonché le disposizioni amministrative di cui alle Ordinanze Ministeriali n. 45/2022 e n. 46/2022 con i necessari interventi di adattamento di carattere organizzativo e procedurale;

RITENUTO di disciplinare, con il presente provvedimento, anche le procedure di restituzione ai ruoli di provenienza (art. 515 D.Lgs. n. 297/1994) e di riammissione in servizio (art. 516 D.Lgs. n. 297/1994) del personale docente ed educativo dei ruoli regionali, precedentemente trattate, per prassi consolidata, nei Contratti Collettivi Regionali Integrativi concernenti la mobilità;

## **DECRETA**

### **Art. 1 – Campo di applicazione e durata**

1. Il presente decreto disciplina la mobilità del personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta, in conformità a quanto previsto dall'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta in data 27.1.2022 e dalle Ordinanze Ministeriali n. 45 e n. 46 del 25.2.2022, concernenti la mobilità del corrispondente personale appartenente ai ruoli statali, fatti salvi gli interventi volti ad armonizzare, sulla base delle norme richiamate in premessa e delle motivazioni illustrate, le disposizioni statali all'ordinamento scolastico regionale e all'appartenenza del suddetto personale ruoli regionali di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

2. La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dell'integrale applicazione delle tabelle di valutazione allegate alla sopracitata Ipotesi di C.C.N.I. (allegato 2 – tabella A e B) che si riportano nell'allegato A (tabelle A e B) del presente decreto.

3. Il presente decreto disciplina, inoltre, le restituzioni al ruolo di provenienza, le riammissioni in servizio e le assegnazioni definitive di sede del personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta.

4. Le disposizioni del presente decreto hanno validità per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, fatta salva la riapertura della trattativa negoziale qualora intervenissero nuove disposizioni contrattuali nazionali sulla mobilità per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; resta fermo il carattere annuale di svolgimento delle operazioni disciplinate con il presente atto.

5. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di comparto.

6. Gli allegati A, B, B1, C, C1, D, E, F, G e H costituiscono parte integrante del presente decreto. Gli allegati E (domanda di trasferimento), F (domanda di passaggio di cattedra) e G (domanda di passaggio di ruolo), sono predisposti con riferimento all'anno scolastico 2022/2023; analoghi modelli saranno resi disponibili per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 in occasione dell'avvio del procedimento di mobilità riferito ai medesimi anni scolastici.

**PERSONALE DOCENTE**

**TITOLO I**

**TRASFERIMENTI E PASSAGGI**

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI**

**Art. 2 – Individuazione dei docenti in soprannumero sull'organico funzionale della sede di Verrès dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale per l'anno scolastico 2022/2023**

1. A seguito dello spostamento dall'anno scolastico 2022/2023 dell'offerta formativa relativa all'indirizzo turismo dalla sede associata di Saint-Vincent alla sede principale di Verrès dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale, disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 1577 del 29.11.2021 e della conseguente titolarizzazione sull'organico funzionale della sede di Verrès del personale docente titolare nell'anno scolastico 2021/2022 sull'organico della sede di Saint-Vincent, l'individuazione dell'eventuale situazione di soprannumero è effettuata come riportato nei commi successivi.

2. Nel caso in cui il numero di cattedre interne e delle cattedre orarie esterne esistenti, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, nell'organico funzionale di diritto della sede di Verrès determinato per l'anno scolastico 2022/2023 sia inferiore al numero di docenti ivi titolari, viene dichiarato soprannumerario dal predetto anno scolastico il docente proveniente dalla sede di Saint-Vincent.

3. In ordine alla valutazione dei titoli spettante al docente interessato e agli adempimenti posti in capo al competente dirigente scolastico e al docente individuato come soprannumerario trova applicazione quanto previsto dal successivo articolo 8.

4. Il docente dichiarato soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dall'anno scolastico 2022/2023 conserva la continuità del servizio maturata presso la sede di Saint-Vincent.

**Art. 3 - destinatari**

1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti assunti a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, con sede definitiva nonché a quelli assunti a tempo indeterminato con sede provvisoria ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 3.8.2016, n. 18, i quali possono partecipare alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti a tempo indeterminato con sede definitiva.

2. I docenti con sede provvisoria, i docenti privi di sede in quanto soprannumerari sull'organico regionale, nonché i docenti che hanno perso la titolarità della sede ai sensi dell'articolo 36 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, devono, al fine di ottenere la sede definitiva o di titolarità nell'ambito delle operazioni di mobilità, presentare domanda di trasferimento richiedendo, in stretto ordine di preferenza, tutte le sedi della Regione; l'indicazione della preferenza relativa all'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale "I. Manzetti" – CRIA non è obbligatoria, ma può essere espressa, in aggiunta alla richiesta di tutte le sedi della Regione, qualora il docente sia interessato a richiedere la sede definitiva o di titolarità presso il CRIA. Nel caso in cui l'interessato non abbia presentato la domanda di trasferimento ovvero, pur avendola presentata non sia possibile disporre il trasferimento richiesto, il medesimo verrà trasferito d'ufficio con punti zero.

Per i docenti assunti a tempo indeterminato su sede provvisoria ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 3.8.2016, n. 18, l'anno scolastico di servizio sulla sede provvisoria concorre ai fini del compimento del triennio di permanenza nell'istituzione scolastica di titolarità di cui all'articolo 399, comma 3, del D Lgs. 16.4.1994, n. 297 qualora la sede definitiva di titolarità coincida con quella provvisoria; viceversa, il predetto triennio decorre dall'anno scolastico di assegnazione della sede definitiva di titolarità.

3. Ai fini dei trasferimenti i docenti di cui al comma 2 sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede. Allo stesso modo gli insegnanti richiedenti il trasferimento per una tipologia di posto (comune o sostegno) diversa da quella di titolarità sono considerati, rispetto a qualunque sede o istituzione scolastica richiesta, come provenienti da fuori sede.

4. I trasferimenti e i passaggi del personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai ruoli regionali, istituiti con D.P.R. 31.10.1975, n. 861, potranno essere disposti solamente nei confronti del personale che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di mobilità, abbia già sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dall'art. 6 del citato D.P.R. n. 861/75. Il possesso del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese deve essere documentato dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, da allegare alla domanda di mobilità, nella quale devono essere indicati gli elementi identificativi dell'esame sostenuto.

5. Il personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai suddetti ruoli regionali dovrà, inoltre, attestare nella stessa dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 4, la posizione stipendiale in godimento alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità e il regime previdenziale (TFR o TFS) al fine di consentire ai competenti uffici della Struttura Personale scolastico, nel caso ottenimento della mobilità nei ruoli regionali, l'elaborazione dello stipendio del mese di settembre.

6. Il personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai suddetti ruoli regionali dovrà, inoltre, attestare nella stessa dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 4 se il regime del rapporto di lavoro nei ruoli statali è a tempo pieno o a tempo parziale e, qualora sia in regime di part time, dovrà specificarne la decorrenza.

Il docente che ha assolto il prescritto biennio di permanenza in regime di part time nei ruoli statali dovrà specificare se, in caso di ottenimento della mobilità nei ruoli regionali, comunque disposta su posto a tempo pieno, intende proseguire il regime di lavoro a tempo parziale anche nei ruoli regionali; tale prosecuzione è subordinata alla disponibilità del contingente regionale destinato alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la tipologia di posto o classe di concorso di titolarità.

Il docente che non ha assolto il prescritto biennio di permanenza in regime di part time nei ruoli statali dovrà concludere detto biennio nei ruoli regionali, anche in esubero rispetto al contingente regionale destinato alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la tipologia di posto o classe di concorso di titolarità.

7. In caso di ottenimento della mobilità territoriale o professionale sia nell'ambito dei ruoli statali, sia dai ruoli statali a quelli regionali, non è prevista la possibilità di optare per il movimento di maggior gradimento da parte del docente interessato: in tale ipotesi prevale, comunque, rispetto alla mobilità ottenuta in ambito statale, la mobilità nei ruoli regionali, in quanto essa configura anche il passaggio dai ruoli del personale docente statale a quelli del personale docente della Regione autonoma Valle d'Aosta, istituiti con il D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

8. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a1), del C.C.N.L. istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, il docente che ottiene, a seguito di domanda volontaria, il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo presso un'istituzione scolastica regionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. L'indicazione della preferenza sintetica riferita al comune ove esiste un'unica istituzione scolastica dipendente dalla Regione corrisponde all'aver espresso una richiesta puntuale di scuola.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui al successivo articolo 9 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in un'istituzione scolastica fuori dal comune dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

9. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, del decreto-legge 25.5.2021, n. 73, convertito con legge 23.7.2021, n. 106, i docenti che ottengono, a seguito di mobilità da fuori Regione, la titolarità in una qualunque sede della Regione, sia con

preferenza puntuale su scuola che sintetica, possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni da tale domanda.

La disposizione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui al successivo articolo 9, comma 1, punti I, III, IV, VI e VIII, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in un'istituzione scolastica fuori dal comune dove si applica la precedenza.

10. Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge 25.5.2021, n. 73, convertito con legge 23.7.2021, n. 106, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. 13.4.2017, n. 59, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/2021, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5.2.1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Pertanto, il personale di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. 13.4.2017, n. 59, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/2021, ha già assolto l'obbligo di permanenza presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato.

11. Ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 30.12.2018, n. 145, ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del D.lgs. 13.4.2017, n. 59, avviati al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto D.lgs. n. 59/2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato.

12. Ai sensi dell'articolo 399, comma 3, del D.lgs. 16.4.1994, n. 297, come modificato dall'articolo 58, comma 2, lettera f), del decreto-legge 25.5.2021, n. 73, convertito con legge 23.7.2021, n. 106, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso ai sensi dell'articolo 36 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

La medesima disposizione non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5.2.1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del D.lgs. 16.4.1994, n. 297.

Ai fini della maturazione del triennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.

13. Considerata l'assenza di una disciplina nazionale in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell'entrata in vigore della legge 30.12.2018, n. 145 e tenuto conto di quanto definito in sede di contrattazione integrativa nazionale in ordine alle modalità di assegnazione della sede di titolarità, per il triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, al personale docente assunto a tempo indeterminato nei ruoli regionali, nei cui confronti non è applicato quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 3.8.2016, n. 18, in ordine all'assegnazione della sede, è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione in ruolo.

La titolarità è attribuita d'ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.

La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l'anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, possono altresì presentare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021.

Per i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021 che acquisiscono la titolarità su istituzione scolastica a seguito delle operazioni di mobilità del corrente anno, il vincolo triennale di permanenza su istituzione scolastica di cui al precedente comma 12 decorre dall'anno scolastico 2022/2023.

Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all'atto dell'assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria, l'attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell'assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza.

I posti assegnati all'atto dell'immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti.

14. Per i docenti assunti a tempo indeterminato su sede provvisoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 3.8.2016, n. 18, resta fermo quanto previsto al precedente comma 2 in ordine alla presentazione della domanda di trasferimento ai fini dell'attribuzione della sede definitiva di titolarità.

15. Per i docenti assunti a tempo indeterminato su sede provvisoria dal 1° settembre 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 3.8.2016, n. 18, che hanno ottenuto, ai sensi del precedente comma 2, la sede definitiva di titolarità, resta fermo il vincolo di permanenza triennale determinato come previsto dal precedente comma 2.

#### **Art. 4 - modalità e termini per la presentazione delle domande**

1. Le domande di trasferimento e di passaggio devono essere indirizzate al Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta e devono essere presentate al dirigente scolastico o dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio. Il termine di presentazione delle domande di mobilità è fissato annualmente con l'apposita nota della Struttura Personale scolastico concernente l'avvio del relativo procedimento di mobilità.

I docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande possono presentare domanda di mobilità, esclusivamente per i posti di sostegno, nei termini e con le modalità previste dal successivo articolo 19, comma 9.

2. Le domande di mobilità, comprese quelle prodotte dal personale non appartenente ai ruoli regionali, debbono essere redatte sui seguenti moduli:

- Allegato E - modulo trasferimento;
- Allegato F - modulo passaggio di cattedra;
- Allegato G - modulo passaggio di ruolo.

3. Le domande debbono contenere tutte le indicazioni richieste nelle apposite sezioni del modulo-domanda.

4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa dai moduli prescritti dal precedente comma 2 non saranno prese in considerazione.

5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti.

#### **Art. 5 - indicazione delle preferenze**

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda. Esse potranno essere del seguente tipo:

- a) istituzione scolastica e/o, per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, sede scolastica associata;
- b) comune;



- c) regione;
- d) Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale "I. Manzetti" – CRIA, limitatamente ai docenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado; i docenti di scuola dell'infanzia possono esprimere tale preferenza solo nel caso di presentazione della domanda di passaggio di ruolo alla scuola primaria o secondaria di primo e di secondo grado.

2. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b) e c), tutte le istituzioni scolastiche ubicate rispettivamente nell'area territoriale del comune o della regione.

3. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b) e c) comportano, perciò, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle istituzioni scolastiche e loro sedi associate comprese, rispettivamente, nel comune o nella regione. Pertanto, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente verrà assegnata la prima istituzione o sede con posto disponibile secondo l'ordine risultante dall'organico di diritto, salvo che esistano altre istituzioni o sedi con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione o sede che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante, con punteggio inferiore, mediante una indicazione di tipo specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione o sede con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva istituzione o sede con posto disponibile. In tal caso non si applica il vincolo triennale di cui al precedente articolo 3, comma 8, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

4. Le preferenze devono essere espresse trascrivendo le esatte denominazioni riportate nell'elenco allegato H al presente decreto. Come previsto dal successivo articolo 20, comma 1, per quanto riguarda le preferenze relative a istituzioni scolastiche funzionanti con sede principale e con una sede associata, la singola preferenza espressa deve indicare il comune ove è ubicata la sede principale, se si riferisce a tale sede, ovvero il comune ove è ubicata la sede associata, se si riferisce a detta sede associata. Nel caso in cui non sia indicato il comune relativo alla sede (principale e/o associata) cui si riferisce la preferenza espressa, la stessa si intende riferita alla sede principale dell'istituzione scolastica a prescindere dalla classe di concorso richiesta per trasferimento o per passaggio di cattedra o di ruolo.

5. Le preferenze espresse, comunque in numero non superiore a 20, potranno essere elencate nell'ordine prescelto dal docente, utilizzando indifferentemente uno o più dei tipi di indicazione previsti (istituzione scolastica, comune, regione, Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale "I. Manzetti" – CRIA).

6. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti con l'unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui insegna (comune o sostegno).

7. L'insegnante delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado che intenda chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio di cattedra deve indicare nella domanda relativa al trasferimento le preferenze che intende esprimere per il trasferimento e nelle domande relative al passaggio quelle che intende esprimere per il passaggio.

8. Il docente dovrà, altresì, precisare nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza e, in caso di più richieste di passaggio, con quale ordine intende che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare sarà disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di cattedra e, nel caso di più domande di passaggio, sarà seguito l'ordine di elencazione delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14.2.2016, n. 19.

9. Nel caso in cui un docente presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio di cattedra e di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace le altre domande presentate o il movimento eventualmente già operato.

10. I docenti assunti a tempo indeterminato per le attività di sostegno e ancora in attesa di sede definitiva o di titolarità possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno. I

docenti assunti a tempo indeterminato su posto comune e ancora in attesa di sede definitiva o di titolarità possono indicare esclusivamente preferenze relative al posto comune riferito all'assunzione a tempo indeterminato.

#### **Art. 6 – mobilità verso l'Istituzione scolastica “I. Manzetti” di Aosta - CRIA**

1. Il presente articolo disciplina, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Regionale Integrativo del 9.3.2021 citato in premessa, sottoscritto a seguito della ridefinizione dell'assetto del sistema regionale di istruzione degli adulti, la mobilità verso l'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti – CRIA” di Aosta.

2. L'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti – CRIA” di Aosta è richiedibile:

- a. in relazione ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di primo livello, per posti di scuola primaria e per le classi di concorso A-22 - italiano, storia e geografia, A-23 – lingua italiana per discendenti di lingua straniera, A-25 – lingua francese, A-25 – lingua inglese, A-28 – matematica e scienze, A-46 – scienze giuridico-economiche e A-60 – tecnologia;
- b. in relazione ai Percorsi di secondo livello, per le classi di concorso impartite nei percorsi di istruzione professionale – indirizzo “Servizi Commerciali”, indirizzo “Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale” e indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”.

3. In considerazione delle peculiarità delle attività d'insegnamento nei corsi per gli adulti di cui al precedente comma è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, a favore del personale docente che abbia maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera di cui all'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999 – ivi incluso l'anno in corso – negli ex corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, nei corsi di I livello (ex centro territoriale permanente) e in almeno una classe dei corsi serali di istruzione secondaria di II grado.

4. Ai fini del riconoscimento della priorità di cui al precedente comma, il docente deve allegare alla domanda di trasferimento la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale devono essere attestati gli anni scolastici di servizio nei corsi per adulti o in almeno una classe dei corsi serali di istruzione secondaria di II grado e l'istituzione scolastica di riferimento.

5. Il trasferimento all'istituzione scolastica “I. Manzetti – CRIA” ottenuto dal 1° settembre 2021 non interrompe la continuità del servizio per i docenti titolari nell'anno scolastico 2020/2021 nell'istituzione scolastica ove funzionavano i corsi serali di istruzione secondaria di II grado e che prestavano servizio in almeno una classe dei medesimi corsi.

Parimenti non interrompe la continuità del servizio l'assegnazione della sede di titolarità dal 1° settembre 2021 presso l'Istituzione scolastica “I. Manzetti – CRIA” disposta nei confronti dei docenti titolari nell'anno scolastico 2020/2021 presso i Percorsi di alfabetizzazione e di I livello adulti (ex Centro Territoriale Permanente), incardinati fino al predetto anno scolastico presso l'Istituzione scolastica “E. Martinet” di Aosta.

6. Sui posti dell'Istituzione scolastica “I. Manzetti – CRIA” potranno essere disposti anche i trasferimenti d'ufficio previsti dal presente decreto.

#### **Art. 7 - rinunzie, revoche e rettifiche alle domande**

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

2. E' consentita la revoca alla domanda di movimento presentata. La comunicazione di revoca deve essere indirizzata alla Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e deve essere spedita per raccomandata alla predetta Struttura, oppure deve essere trasmessa all'indirizzo PEC [istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it) entro il termine stabilito annualmente con la nota della Struttura Personale scolastico concernente l'avvio del procedimento di mobilità. In caso di spedizione fa fede la data del timbro postale di spedizione. La comunicazione di revoca può anche essere trasmessa scannerizzata unitamente ad un documento di identità, anch'esso scannerizzato, del docente

interessato all'indirizzo di posta PEI [personale.scolastico@regione.vda.it](mailto:personale.scolastico@regione.vda.it) entro il termine annualmente stabilito.

3. Il docente, qualora abbia presentato più domande di movimento, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda degli insegnanti, del movimento concesso, a meno che tale rinuncia sia stata richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati, sia rimasto vacante il posto di provenienza e non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. E' ovvio, in tal caso, che la disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui movimenti effettuati.

5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di revoca o rinuncia deve, a norma dell'art. 2 della legge n. 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

#### **Art. 8- individuazione dei docenti in soprannumero**

1. Si determina situazione di soprannumero in un'istituzione scolastica quando il numero di posti, ovvero delle cattedre interne e delle cattedre-orario esterne, nel caso dell'istruzione secondaria ed artistica, esistente nell'organico di diritto è inferiore al numero dei docenti ivi titolari. A tal fine va precisato che l'organico di diritto delle istituzioni scolastiche verticalizzate comprensive di più gradi di istruzione è costituito da distinti e specifici organici riferiti a ciascun grado di istruzione.

2. Nella scuola di istruzione secondaria di secondo grado, per effetto dell'istituzione con decorrenza dal 1° settembre 2017 dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 3.8.2016, n. 18, si determina situazione di soprannumero in un'istituzione scolastica quando il numero complessivo delle cattedre curricolari, sia interne che esterne, e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa ad essa assegnati, esistenti nell'organico di diritto, è inferiore al numero dei docenti titolari complessivamente considerati.

3. In considerazione dell'unificazione delle aree disciplinari relative ai posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado prevista dall'articolo 15 del D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito con modificazioni in legge 8.11.2013, n. 128 e alla conseguente costituzione dall'anno scolastico 2017/2018 dell'organico dei posti di sostegno senza la ripartizione in aree disciplinari, si determina situazione di soprannumero in un'istituzione scolastica quando il numero complessivo di posti di sostegno interni e di posti di sostegno esterni esistenti nell'organico di diritto è inferiore al numero complessivo dei docenti di sostegno ivi titolari.

4. Nella scuola di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, la contrazione di ore nell'organico di diritto che comporta la costituzione di nuova cattedra-orario esterna da assegnare a docente già titolare nella scuola ed in servizio su cattedra interna nell'anno scolastico precedente a quello cui si riferisce detto organico, non determina situazione di soprannumero; tuttavia il docente da assegnare su tale cattedra-orario esterna dovrà essere identificato sulla base della graduatoria formulata secondo le modalità previste per l'individuazione del soprannumerario, aggiornata al 31 luglio, con la precisazione di cui al successivo comma 10. Il docente assegnato alla cattedra-orario esterna permane su tale cattedra fino a quando non si venga a determinare la disponibilità di una cattedra interna sulla quale sarà automaticamente ed immediatamente assorbito.

Resta ferma la facoltà, da parte di docenti interessati a ricoprire la cattedra-orario esterna, di richiedere volontariamente l'assegnazione su tale cattedra; in presenza di più richieste, i criteri e le modalità per l'assegnazione della cattedra saranno definiti dalla contrattazione di istituto, tenendo comunque conto dei titoli di precedenza di cui al successivo articolo 9, comma 1, e di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri).

5. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico per cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti a tempo indeterminato, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:



- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per assunzione in ruolo su sede di titolarità;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione dagli anni scolastici precedenti a quello di cui sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Il personale docente che rientra nell'istituzione scolastica di precedente titolarità con la precedenza di cui al punto II) del primo comma del successivo articolo 9 è da considerare come titolare nell'istituzione dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Sovrintendente agli studi prot. n. 14888 del 22.5.2012, il personale docente titolare al 1° settembre 2011 presso l'ex Istituto Magistrale "Regina M. Adelaide" di Aosta al quale, per effetto della revisione del piano di dimensionamento disposta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3054 del 16.12.2011, è stata assegnata a decorrere dal 1° settembre 2012 la sede di titolarità presso il Liceo scientifico e linguistico "Edouard Bérard" di Aosta, è da considerare come titolare presso tale ultima istituzione dagli anni scolastici precedenti.

6. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata, tenendo conto di quanto stabilito al precedente quinto comma, distintamente per le diverse tipologie di posto (comune o sostegno) eventualmente esistenti negli organici dell'istituzione scolastica e, per l'istruzione secondaria, distintamente per classe di concorso prescindendo, per l'istruzione secondaria di secondo grado, dall'articolazione dell'istituzione in sezioni di tipo diverso.

7. Nel caso di istituzioni scolastiche funzionanti con sede associata, poiché la sede stessa va considerata, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, come unità scolastica dotata di un distinto organico, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico della sede principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sede principale ovvero all'organico della sede associata se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sede associata.

8. Nella scuola dell'infanzia e primaria la predetta individuazione dei soprannumerari sarà effettuata con riferimento allo specifico organico funzionale di scuola dell'infanzia o di scuola primaria attribuito all'istituzione scolastica sia per i posti comuni sia per i posti di sostegno dell'organico funzionale stesso.

9. I dirigenti scolastici competenti, allo scopo di identificare i docenti in soprannumero, sono tenuti a compilare apposite graduatorie tenendo conto di quanto indicato nei commi precedenti. A tal fine sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui ai titoli I, II e III della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio (allegato A - tabella B). Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere a) e d) del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità; per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria le predette esigenze di famiglia sono prese in considerazione solamente se il comune di residenza risulta compreso nell'istituzione scolastica di titolarità. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 10, 11, 12 e 13. Qualora l'interessato non abbia provveduto a documentare i titoli ai fini delle graduatorie di cui sopra, il dirigente scolastico procederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. Sono valutabili esclusivamente i titoli già in possesso dell'interessato alla data prevista per la presentazione delle domande di trasferimento dell'anno scolastico di riferimento. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica. Nelle graduatorie dovranno essere indicati il punteggio complessivo e i punteggi analitici di tutti gli insegnanti che vi sono inclusi, che dovranno essere riportati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

10. Nelle suddette graduatorie non dovrà essere inserito il personale che si trovi nelle condizioni di cui ai punti I), III), IV e VIII) del primo comma del successivo articolo 9 a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il coinvolgimento anche di detto personale;

in tal caso detto coinvolgimento riguarderà prioritariamente il personale beneficiario di precedenza di tipo inferiore. In riferimento a quanto previsto al precedente comma 4, il diritto dei beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV e VIII) di essere escluso dalla graduatoria per l'attribuzione della cattedra-orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre-orario costituite tra scuole di comuni diversi. Il personale beneficiario delle precedenze di cui al punti III, IV e VIII) non inserito nella graduatoria di istituto per l'identificazione dei soprannumerari è tenuto a dichiarare, entro il termine di inizio delle operazioni di mobilità fissato, in via generale, al **30 aprile** dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di mobilità, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria. In tali casi il competente dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati l'eventuale nuova posizione di soprannumero; il dirigente scolastico dovrà trasmettere immediatamente al Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi la nuova graduatoria corredata delle fotocopie dei documenti dell'eventuale nuovo docente soprannumerario. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applica quanto previsto dal successivo comma 18 del presente articolo.

11. Il personale beneficiario della precedenza di cui al punto IV, titolare in scuola ubicata in comune diverso da quello ove risulta domiciliato l'assistito, è escluso dalla graduatoria per l'individuazione del docente in soprannumero a condizione che abbia presentato, per l'anno scolastico cui si riferisce la graduatoria medesima, domanda volontaria di trasferimento ai sensi del successivo articolo 9, comma 1, punto IV. L'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione del docente in soprannumero del personale beneficiario della precedenza di cui al punto IV in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile"), purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria dell'anno scolastico di riferimento. Il personale beneficiario della precedenza di cui al punto VIII, titolare in scuola ubicata in comune diverso da quello in cui espleta il mandato, è escluso dalla graduatoria per l'individuazione del docente in soprannumero a condizione che abbia presentato, per l'anno scolastico cui si riferisce la graduatoria medesima, domanda volontaria di trasferimento ai sensi del successivo articolo 9, comma 1, punto VIII. L'esclusione opera solo se il mandato è espletato nell'amministrazione di ente locale della Regione o se il docente è nominato consigliere di pari opportunità per la Regione. Ai fini dell'esclusione dalle graduatorie gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal quinto comma del successivo articolo 10.

12. I dirigenti scolastici pubblicheranno le predette graduatorie in via provvisoria all'albo delle rispettive istituzioni scolastiche, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali, entro **10 giorni** dalla data di comunicazione dell'organico di diritto e notificheranno immediatamente, per iscritto, agli interessati la loro posizione di soprannumero, informandoli che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

13. Trascorsi **5 giorni** dalla data della loro pubblicazione le graduatorie assumono carattere definitivo e dovranno essere immediatamente trasmesse al Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi. Alle predette graduatorie dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti sulla base dei quali sono stati attribuiti i punteggi relativi ai docenti individuati come soprannumerari.

14. Nei confronti dei docenti i quali risulteranno in soprannumero rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti e i passaggi, si procederà al trasferimento d'ufficio.

15. I docenti individuati come soprannumerari che intendono presentare domanda ai fini del trasferimento dovranno compilare il modulo-domanda nei termini e secondo le modalità previste dal presente decreto, tenendo presenti le precisazioni indicate nei commi successivi. Ai fini della documentazione della suddetta domanda gli interessati potranno ottenere in restituzione dalle rispettive scuole, previa richiesta scritta da presentarsi al dirigente scolastico, i documenti prodotti a norma del precedente comma 9, con l'eccezione della dichiarazione relativa all'anzianità di servizio (modello B1) e di quella relativa al servizio continuativo (modello C1) che vanno ripresentate

utilizzando gli appositi modelli per la mobilità a domanda. Agli atti della scuola saranno trattenute le fotocopie dei documenti restituiti ai docenti interessati.

16. Tutti gli interessati dovranno innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nell'apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente, poi, che l'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nell'istituzione scolastica di titolarità ed intenda, pertanto, partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione E del modulo-domanda (domanda condizionata). In tal caso il docente potrà esprimere nella sezione H anche preferenze relative ad istituzioni scolastiche o sedi associate comprese in comuni diversi da quello di titolarità, purché esprima, prioritariamente, la preferenza sintetica relativa all'intero comune di titolarità; tale condizione si ritiene assolta anche nel caso in cui l'interessato esprima prioritariamente, in luogo della suddetta preferenza sintetica, la preferenza analitica per tutte le istituzioni scolastiche funzionanti nel comune di titolarità. Nel caso in cui tale condizione non sia assolta, tutte le preferenze relative a istituzioni scolastiche o sedi associate comprese in comuni diversi da quello di titolarità, espresse prioritariamente alle preferenze relative a istituzioni scolastiche di tale comune di titolarità, sono annullate. Il predetto docente, nell'eventualità che non sia possibile il trasferimento per le valide preferenze espresse nella sezione H, sarà trasferito d'ufficio a norma delle disposizioni contenute negli articoli seguenti. Non si darà corso al trasferimento del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento. Nel caso di concorrenza tra più soprannumerari cessa dal soprannumero e viene riassorbito nell'organico della scuola il docente che precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

17. Il docente in soprannumero, qualora voglia comunque partecipare al movimento a domanda, dovrà rispondere affermativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione E del modulo. In tal caso, il docente potrà esprimere nella sezione H, analogamente agli aspiranti non perdenti posto, qualunque tipo di preferenza senza alcuna condizione. Si precisa che nell'ipotesi in esame l'insegnante parteciperà in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse, anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si darà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per nessuna delle preferenze espresse nella sopracitata sezione H e permanga la sua posizione di soprannumero. Si precisa inoltre che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

18. Gli insegnanti ai quali la posizione di soprannumerarietà venga notificata in data successiva a quella stabilita dal precedente articolo 4 per la presentazione delle domande di mobilità potranno presentare, entro **5 giorni** dalla predetta notifica, il modulo-domanda di trasferimento e/o passaggio compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in cui gli interessati abbiano già presentato, nei termini previsti, domanda di trasferimento o passaggio, le eventuali nuove domande inviate a norma del presente comma sostituiscono integralmente quelle precedenti. In tale ipotesi è ammesso il riferimento alla documentazione prodotta in allegato alla precedente domanda, indicando detto riferimento nella sezione C del nuovo modulo-domanda. I dirigenti scolastici trasmetteranno immediatamente le predette domande al Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi.

#### **Art. 9 – precedenze**

1. Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle fasi del movimento di cui al presente titolo I per le quali trovano applicazione. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore età anagrafica.

#### I. DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell'ordine, al personale che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) personale non vedente (art. 3 legge 28.3.1991, n. 120);
- 2) personale emodializzato (art. 61 legge 20.5.1982, n. 270).

#### II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Gli insegnanti trasferiti nell'ultimo ottennio d'ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerari, anche su tipologia diversa di posto (comune o sostegno) ad altre istituzioni scolastiche, anche di altro comune, hanno titolo nell'ambito della prima fase del movimento alla precedenza nel trasferimento all'istituzione scolastica di precedente titolarità.

La predetta precedenza spetta solo per la medesima tipologia di posto (comune o sostegno) per cui il docente era titolare al momento del trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.

Il diritto a tale precedenza è subordinato all'aver richiesto in ogni anno dell'ottennio il trasferimento nell'istituzione scolastica di precedente titolarità. Tale diritto è, inoltre, subordinato all'aver presentato domanda di trasferimento condizionata; a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2005/2006 è equiparato il personale soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda. Ai docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune a posto di sostegno non si applica l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno riportare nell'apposita casella della sezione E del modulo-domanda la denominazione esatta dell'istituzione scolastica (sede principale o sede associata) dalla quale furono trasferiti quali soprannumerari e richiedere quale prima preferenza tale istituzione scolastica (sede principale o sede associata), ovvero una preferenza sintetica che la comprenda.

In caso di preferenza sintetica la precedenza ha effetto limitatamente all'istituzione scolastica corrispondente a quella di precedente titolarità che verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni comprese nella preferenza sintetica, per le quali opera, ricorrendone le condizioni, la precedenza di cui al successivo punto V.

La suddetta precedenza spetta per una sola istituzione scolastica anche qualora, nel corso dell'ottennio, il docente sia stato più volte trasferito, in quanto soprannumerario, a diverse istituzioni scolastiche.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti soprannumerario nell'istituzione scolastica di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta istituzione, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità, ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nell'istituzione di precedente titolarità. In tal caso:

- qualora la domanda di trasferimento condizionata venga soddisfatta, in quanto cessando la posizione di soprannumero non si procede al trasferimento del docente, permane il diritto, negli anni successivi ed entro i limiti dell'ottennio iniziale, al rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità, con conservazione del punteggio di continuità riferito a detta istituzione;
- qualora la domanda di trasferimento condizionata non venga soddisfatta, in quanto permanendo la posizione di soprannumero si procede al trasferimento del docente, il diritto al rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità deve essere riferito, per il nuovo ottennio, all'istituzione per la quale era stata prodotta domanda di trasferimento condizionata; cessano, pertanto, sia il preesistente diritto relativo ad altra istituzione scolastica, sia la correlata continuità del servizio.

Nei riguardi del personale soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda

condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno scolastico dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso di tale ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto alla precedenza, al punteggio aggiuntivo e non interrompe la continuità del servizio.

Qualora più aventi diritto aspirino al rientro nella stessa istituzione scolastica, verrà rispettato l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico in cui gli interessati sono stati trasferiti come soprannumerari.

### III. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) disabili di cui all'art. 21 della legge 5.2.1992, n. 104 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10.8.1950, n. 648;
- 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); il diritto a detta precedenza spetta per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad un comune in cui esista un centro di cura specializzato. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Tale precedenza non opera nella prima fase dei movimenti.
- 3) personale appartenente alle categorie previste dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/92.

Il personale di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la Regione Valle d'Aosta in cui è ubicato il comune di residenza e a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese nello stesso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.

Per beneficiare delle suddette precedenze gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal successivo articolo 10.

### IV. ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Nell'ambito delle operazioni di trasferimento di cui alla seconda e terza fase è riconosciuta, in base all'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, la precedenza ai genitori, anche adottivi del disabile in situazione di gravità.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, eserciti legale tutela del disabile in situazione di gravità. Si precisa che la figura dell'amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale.

Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge del disabile in situazione di gravità e, limitatamente alla seconda fase, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Si precisa che, ai sensi della legge 20.5.2016, n. 76, per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.

Il figlio che assiste il genitore disabile in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza nei movimenti territoriali da fuori Regione esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.



La suddetta precedenza spetta nell'ambito e per la Regione Valle d'Aosta a condizione che il docente abbia espresso come prima preferenza il comune in cui risulta domiciliato il soggetto disabile; detta precedenza permane anche nel caso in cui, prima della preferenza sintetica riferita al predetto comune, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese nello stesso. Qualora nel comune ove risulta domiciliato il soggetto disabile non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del docente) è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello di domicilio dell'assistito ove vi sono istituzioni scolastiche richiedibili. Il comune in cui è domiciliato il soggetto disabile deve essere compreso nel territorio della Regione. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento è obbligatoria.

Per quanto riguarda i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, poiché per comune di ricongiungimento si intende quello in cui ha sede l'istituzione scolastica nell'ambito territoriale della quale è compreso il comune di domicilio del soggetto disabile, l'obbligo di indicare tutte le istituzioni scolastiche aventi sede in detto comune, ovvero di esprimere la preferenza sintetica relativa al comune medesimo, sussiste solo quando il comune di ricongiungimento è quello di Aosta.

La mancata indicazione della preferenza sintetica relativa al comune di ricongiungimento preclude la possibilità di attribuzione della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda; in tal caso le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto a precedenza. Si precisa che l'obbligo di indicazione della suddetta preferenza sintetica si intende assolto anche mediante l'indicazione delle preferenze analitiche riferite a tutte le istituzioni scolastiche ubicate nel comune di ricongiungimento.

La suddetta precedenza non è riconoscibile al docente titolare su posto di sostegno che chiede il trasferimento su posto comune, o viceversa, (II<sup>a</sup> fase della mobilità) qualora l'interessato risulti già titolare in una istituzione scolastica del comune di ricongiungimento con il soggetto disabile, in quanto la precedenza medesima opera nel caso di trasferimento tra comuni diversi.

Per beneficiare della suddetta precedenza gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal successivo articolo 10.

#### V. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Il personale beneficiario della precedenza di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune più vicino allo stesso. Detta precedenza spetta solo per la medesima tipologia di posto (comune o sostegno) per cui il docente era titolare al momento del trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.

Relativamente alla scuola dell'infanzia e primaria la precedenza è riferita al comune nel quale ha sede l'istituzione scolastica per la quale l'interessato ha titolo alla precedenza di cui al precedente punto II). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno compilare l'apposita casella della sezione E del modulo domanda relativa alla precedenza per la scuola di precedente titolarità di cui al punto II del presente articolo.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti soprannumerario nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nell'istituzione scolastica di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità, ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. In tal caso:

- qualora la domanda di trasferimento condizionata venga soddisfatta, in quanto cessando la posizione di soprannumero non si procede al trasferimento del docente, permane il diritto, negli anni successivi ed entro i limiti dell'ottennio iniziale, al rientro nel comune di precedente titolarità, con conservazione del punteggio di continuità riferito all'istituzione scolastica di precedente titolarità;

- qualora la domanda di trasferimento condizionata non venga soddisfatta, in quanto permanendo la posizione di soprannumero si procede al trasferimento del docente, il diritto al rientro nel comune di precedente titolarità deve essere riferito, per il nuovo ottennio, al comune relativo all'istituzione per la quale era stata prodotta domanda di trasferimento condizionata, con conseguente cessazione del preesistente diritto relativo ad altro comune.

Nei riguardi del personale soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno scolastico dell'ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso di tale ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto alla precedenza, al punteggio aggiuntivo e non interrompe la continuità del servizio.

#### VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

In base al disposto dell'art. 17 della legge 28.7.1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29.3.2001, n. 86, i docenti coniugi conviventi del personale militare o di categoria equiparata, nonché del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, hanno titolo, nelle operazioni di seconda e terza fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti, a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo-domanda si riferisca alla sede nella quale il coniuge è stato trasferito d'ufficio ovvero ha eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune vicinore. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento è obbligatoria. Per quanto riguarda i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, poiché per comune di ricongiungimento si intende quello in cui ha sede l'istituzione scolastica nell'ambito territoriale della quale è compreso il comune ove il coniuge è stato trasferito d'ufficio ovvero ha eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, l'obbligo di indicare tutte le istituzioni scolastiche aventi sede in detto comune, ovvero di esprimere la preferenza sintetica relativa al comune medesimo, sussiste solo quando il comune di ricongiungimento è quello di Aosta.

La mancata indicazione della preferenza sintetica relativa al comune di ricongiungimento preclude la possibilità di attribuzione della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda; in tal caso le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto a precedenza.

Si precisa che, ai sensi della legge 20.5.2016, n. 76, per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.

Per fruire di tale precedenza i docenti interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo-domanda ed allegarvi la documentazione prevista dal successivo articolo 10.

#### VII. PERSONALE UTILIZZATO IN ALTRA CLASSE DI CONCORSO

I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono stati utilizzati in altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale sono forniti di abilitazione, hanno titolo, successivamente alla categoria di cui al punto I) ed al personale proveniente da classi soppresse o che presentino situazioni di soprannumerarietà, alla precedenza nell'ambito delle operazioni di passaggio di cattedra e di ruolo relative a detta classe di concorso.

Per fruire di tale precedenza i docenti interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo-domanda.

#### VIII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ha titolo, durante l'esercizio del mandato, nelle operazioni di seconda e terza fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza nel trasferimento, a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo-domanda si riferisca al comune nel quale esercita il mandato o, in mancanza di

istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato è obbligatoria. Per quanto riguarda i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, poiché per comune di ricongiungimento si intende quello in cui ha sede l'istituzione scolastica nell'ambito territoriale della quale è compreso il comune di esercizio del mandato, l'obbligo di indicare tutte le istituzioni scolastiche aventi sede in detto comune, ovvero di esprimere la preferenza sintetica relativa al comune medesimo, sussiste solo quando il comune di ricongiungimento è quello di Aosta.

La mancata indicazione della preferenza sintetica relativa al comune di esercizio del mandato preclude la possibilità di attribuzione della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda; in tal caso le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto a precedenza.

Nell'ambito dei trasferimenti del personale non appartenente ai ruoli regionali analoga precedenza spetta ai docenti, in possesso del requisito linguistico di cui al quarto comma del precedente articolo 3, che espletano il loro mandato nella Regione.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità ai sensi del precedente articolo 8, commi da 14 a 17.

Per beneficiare della suddetta precedenza gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal successivo articolo 10.

2. Qualora il docente ometta le indicazioni richieste dal presente articolo perderà il diritto alla precedenza.

#### **Art. 10 - documentazione delle domande**

1. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione dei titoli, alle domande di trasferimento e passaggio deve essere allegata la documentazione prescritta dai successivi articoli 11, 12 e 13.

2. Ai fini della documentazione delle esigenze di famiglia e dei titoli generali di cui ai successivi articoli 12 e 13 si applica la disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'insegnante che chiede contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio deve documentare una sola delle domande, essendo sufficiente, per le altre, il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

4. L'insegnante che chiede il passaggio, sia di cattedra che di ruolo, deve comunque documentare, con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero avvalendosi di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del sopracitato D.P.R. n. 445/2000, il possesso dell'abilitazione, ove richiesta, o del titolo di studio prescritto. In mancanza di detta documentazione, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la regolarizzazione, qualora non fosse possibile procedere d'ufficio sulla base delle risultanze degli atti in suo possesso. La mancata regolarizzazione preclude l'ammissione della domanda di passaggio alla procedura della mobilità.

5. L'attribuzione delle precedenze previste dal primo comma del precedente articolo 9 è effettuata esclusivamente in base alla seguente documentazione, da allegare alla domanda:

a) il rapporto di ascendenza, discendenza, coniugio (per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile), adozione e affidamento con il soggetto disabile, deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; con analoga dichiarazione sostitutiva deve essere comprovato l'esercizio della legale tutela nei confronti del soggetto disabile (la figura dell'amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale).

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sotto elencate condizioni:

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

- impossibilità, documentata da parte di ciascun altro figlio con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La predetta dichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile e documenti tale situazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che il concetto di convivenza si riconduce a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 3884 del 18.2.2010);
- essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza, ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151. Al riguardo si precisa che qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui alla successiva lettera b) venga rilasciata successivamente al 1° settembre del suddetto anno scolastico, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro il termine di scadenza delle domande di mobilità. Il fatto di aver chiesto la fruizione dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza o del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 deve essere documentato dal docente interessato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per quanto riguarda i tre giorni di permesso retribuito mensile è ammessa anche analoga dichiarazione con la quale il docente interessato attesta che nessun altro parente o affine ne ha fruito nel corso dello stesso anno scolastico.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni, per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza, nella mobilità nell'ambito della Regione Valle d'Aosta, prevista dalla legge n. 104/1992 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Il fratello o la sorella conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità e devono altresì comprovare, con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, la situazione di convivenza con il soggetto disabile;

- b) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata con le modalità previste dagli artt. 18 o 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilasciata dalle commissioni mediche, di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, funzionanti presso le AA.SS.LL.; qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.1993, n. 423 e modificato successivamente con D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014, n. 114, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.1993, n. 423 e modificato successivamente con D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014, n. 114, produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento. La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'art. 6, comma 3bis, del D.L. 10.1.2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9.3.2006, n. 80, entro 15 giorni dalla

domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 15 giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Ai sensi dell'art. 94, comma 3, della legge 27.12.2002, n. 289 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990, n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

- c) per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di disabilità, anche il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/50 riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte;
- d) per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6, della legge n. 104/92 nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e, per le persone disabili assistite da soggetti di cui al citato art. 33, commi 5 e 7, deve risultare anche la necessità di un'assistenza globale e permanente, come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5, della legge 23.12.1998, n. 448;
- e) il genitore, anche adottivo, il coniuge o la parte dell'unione civile, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) e colui che esercita la tutela legale devono comprovare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- f) il domicilio del soggetto disabile in situazione di gravità deve essere documentato, da parte del docente che presta l'assistenza, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000; nella predetta dichiarazione dovrà essere precisata la decorrenza dell'elezione del domicilio che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità;
- g) per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia nelle certificazioni, rilasciate dalla competente A.S.L., devono necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa;
- h) lo svolgimento, all'atto della presentazione della domanda di mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà, di attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 183/2010) a favore del genitore disabile va comprovato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- i) il coniuge del personale militare o categoria equiparata dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo è stato trasferito nella nuova sede d'autorità, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente (per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile);
- j) il personale che ricopre cariche pubbliche nell'amministrazione degli enti locali e il personale nominato consigliere di pari opportunità ai sensi del Capo IV del decreto legislativo n. 198/2006 dovrà comprovare tale condizione mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, recante l'indicazione del periodo di durata del mandato.

6. Nel caso in cui la documentazione relativa al titolo di precedenza allegata alla domanda risulti prodotta in modo incompleto, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la sua regolarizzazione, pena il non riconoscimento del titolo di precedenza.

7. Nel caso in cui il docente abbia attestato nel modello di domanda il possesso di un titolo di precedenza di cui risulti del tutto mancante la relativa documentazione, il competente ufficio della

Struttura Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi provvederà alla richiesta di regolarizzazione ai sensi del precedente comma 6.

8. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza previste dal precedente articolo 9 gli interessati hanno l'obbligo di darne comunicazione al Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi entro il termine di inizio delle operazioni di mobilità fissato, in via generale, al **30 aprile** dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di mobilità.

#### **Art. 11 - valutazione anzianità di servizio**

1. L'anzianità di servizio di cui alle lettere a) e b) del titolo I della tabella di valutazione deve essere attestata dall'interessato mediante il modello allegato B (recante l'intestazione per la documentazione della domanda di mobilità), ovvero mediante il modello allegato B1 (recante l'intestazione per la documentazione prodotta ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari). Si precisa che il modello allegato B1 recante l'intestazione "Modello da utilizzare per la documentazione prodotta ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari" deve essere utilizzato esclusivamente per detta finalità e non può essere utilizzato anche ai fini della documentazione delle domande di trasferimento o di passaggio; per la documentazione delle predette domande di mobilità deve essere obbligatoriamente utilizzato il modello allegato B recante l'intestazione "Modello da utilizzare per la documentazione delle domande di mobilità".

2. L'anzianità di servizio di cui alla lettera a) comprende gli anni di servizio comunque prestati, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l'assistenza ai familiari con grave disabilità di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151. Per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado essa comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. Per ogni anno di servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra invece, con esclusione di quella derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato, nell'anzianità prevista dalla lettera b) qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Sono compresi nella lettera a) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I° grado ed istituti di istruzione secondaria di II° grado) nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma dell'articolo 16 della legge 30.3.1976, n. 88. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera a) con riferimento al ruolo di appartenenza.

3. L'anzianità di cui alla lettera b) comprende gli anni di ruolo prestati anteriormente alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti o riconoscibili per intero nella carriera di attuale appartenenza. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l'assistenza ai familiari con grave disabilità di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151. Per i docenti titolari nella scuola secondaria già di ruolo nella scuola dell'infanzia o primaria, è valutato quale servizio pre-ruolo ai sensi della lettera b) anche il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia e primaria; per i docenti titolari nella scuola dell'infanzia o primaria già di ruolo nella scuola secondaria, è valutato allo stesso modo anche il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella scuola secondaria. L'anzianità di cui alla lettera b) comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge 6.6.2008, n. 101); ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero. L'anzianità di cui alla lettera b) comprende anche il servizio non di ruolo, incluso quello militare o il sostitutivo servizio civile, riconosciuto o riconoscibile a norma degli artt. 485, 487 e 490 del D.Lgs. n.



297/94, nonché il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Non è valutabile il beneficio di cui all'art. 1 della legge 24.5.1970, n. 336. Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie, del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali e del servizio prestato nelle scuole secondarie pareggiate (articolo 360 del D.Lgs. n. 297/94). Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del C.C.N.L. 29.11.2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.

4. La valutazione del servizio non di ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, nel senso che è valutabile l'intera anzianità non di ruolo riconosciuta o riconoscibile senza distinzione tra quella utile ai fini giuridici ed economici e quella utile ai soli fini economici (6 punti per ogni anno). Nella mobilità d'ufficio la valutazione viene effettuata nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati 3 punti per ogni anno, mentre il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (2 punti per ogni anno).

In relazione alla mobilità d'ufficio, si riporta la seguente valutazione a titolo esemplificativo:

Il docente che ha prestato 6 anni di servizio non di ruolo, che viene riconosciuto o è riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero)	4 anni x 3 punti = 12 punti
rimanenti 2 anni (valutati 2/3)	2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
totale	16 punti

5. Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa non utili per l'anzianità di servizio, il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere a) e b) del titolo I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 (Capo III – congedo di maternità, Capo IV – congedo di paternità, Capo V – congedo parentale, Capo VII – congedi per la malattia del figlio) sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Al personale docente a tempo indeterminato che abbia frequentato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca ed al personale docente a tempo indeterminato assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca, a norma dell'art. 453 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, da parte di Amministrazioni statali, enti pubblici, Stati od enti stranieri, organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa come effettivo servizio di ruolo e quindi è valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera a), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera b), nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I della tabella di valutazione. Analogamente sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi dell'articolo 24, comma 9bis, della legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni. Detto periodo non è, invece, valutabile per l'attribuzione del punteggio relativo alla continuità del servizio nella stessa scuola - lettera c) delle tabelle A) e B), o nello stesso comune - lettera d) della tabella B).

6. Per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole, il punteggio è raddoppiato. Per ogni anno di insegnamento di ruolo e non di ruolo, prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, nelle classi differenziali o nei posti di sostegno il punteggio è raddoppiato qualora il trasferimento sia richiesto per posti di sostegno. Limitatamente agli insegnanti di scuola primaria, per ogni anno di insegnamento di ruolo e non di ruolo in scuola di montagna il punteggio è raddoppiato. Per la scuola primaria il servizio di ruolo effettivamente prestato per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 1992/93 fino all'anno scolastico 1997/98 dà diritto alla valutazione aggiuntiva prevista dalle lettere b2) e c1) del titolo I della tabella di valutazione.

7. La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (lettera c) del titolo I della tabella di valutazione A) deve essere attestata

dall'interessato mediante il modello allegato C (recante l'intestazione per la documentazione della domanda di mobilità).

La continuità per ogni anno di servizio prestato nella scuola di attuale titolarità (lettera c) del titolo I della tabella di valutazione B), da valutare ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari, deve essere attestata dall'interessato mediante il modello allegato C1 (recante l'intestazione per la documentazione prodotta ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari).

8. Per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno o, per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione del periodo di servizio pre-ruolo, del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina e del servizio di ruolo prestato su sede provvisoria) e la prestazione del servizio presso l'istituzione scolastica, scuola o, per i docenti dell'organico funzionale dei posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, circolo di titolarità. Da tale ultimo requisito, fermo restando quanto indicato nel successivo nono comma, si prescinde limitatamente al solo personale di cui ai punti II) e V del primo comma del precedente articolo 9. L'esistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione del predetto punteggio deve essere accertata con riferimento all'istituzione scolastica di titolarità del docente nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda di mobilità, ancorché, ai sensi del successivo comma 15, detto anno scolastico non sia valutabile.

Il trasferimento da posto di sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

9. Il punteggio in questione va attribuito in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione scolastica, scuola o circolo di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima istituzione scolastica, scuola o circolo, fatta eccezione per quanto stabilito dal precedente quinto comma. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per i congedi di cui al decreto legislativo 26.3.2001, n. 151, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico e amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico di presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 15 della l.r. 15.6.1983, n. 57 o dell'art. 21, comma 1, della l.r. 26.7.2000, n. 19 per il periodo in cui viene mantenuta la sede di titolarità ai sensi del D.L. 28.8.2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27.10.2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari, nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall'articolo 1, comma 65, della legge 13.7.2015, n. 107. Analogamente all'assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, ivi compreso il caso di confluenza di singoli corsi di studio in altra istituzione scolastica), la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in argomento. Non interrompe la continuità del servizio il trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata del docente dichiarato soprannumerario a seguito dello spostamento di tutte le classi funzionanti presso la sede associata di un'istituzione scolastica alla sede principale della medesima istituzione e della conseguente cessazione del funzionamento della sede associata. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra istituzione scolastica del docente in soprannumero nell'istituzione scolastica di titolarità né il trasferimento del docente, in quanto soprannumerario, qualora il medesimo richieda, beneficiando della specifica precedenza assoluta, in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituzione scolastica di precedente titolarità ovvero,

in caso di soppressione, in altra istituzione scolastica della sede di precedente titolarità o, in mancanza, ad un'istituzione scolastica del comune più vicino alla sede stessa. Nei riguardi del personale soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Qualora, scaduto l'ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nell'istituzione scolastica di attuale titolarità. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità, ai docenti utilizzati per insegnamenti affini, nonché ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio su posti di sostegno anche in istituzioni scolastiche, scuole, circoli o sedi diverse da quella di titolarità ed ai docenti di scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera anche in istituzioni scolastiche, plessi o circoli diversi da quello di titolarità.

10. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nell'istituzione scolastica, scuola o circolo di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

11. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso in cui il docente ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio stesso, il rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità. In quest'ultimo caso l'aver ottenuto l'assegnazione provvisoria fuori Regione determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità dell'anno scolastico 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.

Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del C.C.N.L. 29.11.2007 interrompe la continuità del servizio qualora abbia avuto una durata superiore a 180 giorni.

12. La continuità del servizio prestato nel comune di attuale titolarità (lettera d) del titolo I della tabella di valutazione B) per i trasferimenti d'ufficio deve essere attestata dai docenti in soprannumero attraverso la compilazione della sezione D del modello allegato C1 (recante l'intestazione per la documentazione prodotta ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari).

13. Il punteggio di cui al comma precedente non è cumulabile, per lo stesso anno scolastico, con quello previsto dalla lettera c) del titolo I della medesima tabella di valutazione.

14. Il diritto all'attribuzione del punteggio una tantum previsto dalla lettera d) e dalla lettera e) del titolo I delle tabelle di valutazione dei titoli (Tabelle A e B), deve essere attestato dall'interessato mediante il modello allegato D.

15. Nel computo dei servizi valutabili ai sensi del presente articolo non va considerato l'anno scolastico in corso.

16. Nel caso in cui i modelli B e C siano mancanti della dichiarazione relativa a uno o a più titoli di servizio e solo a condizione che dall'insieme della domanda di mobilità emerga il possesso del titolo o dei titoli di servizio non dichiarati nei medesimi modelli, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la regolarizzazione, qualora non fosse possibile procedere d'ufficio sulla base delle risultanze degli atti in suo possesso. Qualora i predetti modelli B e C non siano allegati alla domanda di mobilità, ma dall'insieme della domanda stessa emerga il possesso dei titoli di servizio da attestare mediante detti modelli, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la regolarizzazione. La mancata regolarizzazione delle situazioni contemplate nel presente comma preclude l'attribuzione del relativo punteggio.

17. E' esclusa, in ogni caso, l'attribuzione d'ufficio del punteggio relativo al servizio non di ruolo riconoscibile in carriera (punto 3 del modello B), qualora il docente ometta o dichiari in modo incompleto gli anni scolastici riconoscibili nell'apposito prospetto riportato al medesimo punto 3).

**Art. 12 - valutazione delle esigenze di famiglia**

1. La valutazione delle esigenze di famiglia avverrà ai sensi del titolo II della tabella di valutazione e sarà effettuata in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini unitamente alla domanda.

2. Nel caso in cui la dichiarazione relativa alle esigenze di famiglia allegata alla domanda risulti prodotta in modo incompleto, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la sua regolarizzazione, pena il mancato riconoscimento del titolo relativo alle esigenze di famiglia.

3. Nel caso in cui il docente abbia attestato nel modello di domanda il possesso di uno o più titoli riferiti alle esigenze di famiglia di cui risulti del tutto mancante la relativa dichiarazione, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi provvederà alla richiesta di regolarizzazione ai sensi del precedente comma 2.

4. Il comune di ricongiungimento deve essere compreso nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile ai sensi della legge 20.5.2016, n. 76, ai genitori o ai figli – lettera a) del suddetto titolo II – verrà attribuito se la loro residenza sarà documentata secondo una delle seguenti modalità:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, redatta dalla persona alla quale il docente chiede di ricongiungersi, dalla quale risulti anche la decorrenza dell'iscrizione anagrafica e il rapporto di parentela intercorrente tra il sottoscrittore e il docente medesimo;

2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, redatta dal docente che presenta la domanda di trasferimento, dalla quale risulti anche la decorrenza dell'iscrizione anagrafica e il rapporto di parentela intercorrente con la persona alla quale chiede di ricongiungersi;

3) dichiarazione di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, redatta dal docente che presenta la domanda di trasferimento, contenente l'indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alla residenza della persona alla quale chiede di ricongiungersi.

5. Nel caso di ricongiungimento ai genitori o ai figli il docente interessato dovrà, inoltre, allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti la propria posizione di stato civile (celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato).

6. La decorrenza dell'iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità; per i figli nati entro la scadenza del suddetto termine si prescinde da tale requisito. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

7. Qualora nel comune di residenza della persona a cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, ovvero che non comprendono l'insegnamento del richiedente, il punteggio di ricongiungimento sarà attribuito per tutte le istituzioni scolastiche, purché comprese tra le preferenze espresse, del comune più vicino in cui esistono tali istituzioni scolastiche; la viciniorietà è determinata sulla base delle distanze chilometriche risultanti dall'indice delle tavole planimetriche predisposto dall'Assessorato dei lavori pubblici della Regione Valle d'Aosta prendendo a riferimento la distanza tra le località ove sono ubicati i Municipi dei comuni interessati.

8. Il punteggio correlato ai propri figli minorenni – lettere b) e c) del titolo II della tabella di valutazione – verrà attribuito se la loro esistenza sarà comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale deve essere precisata la data di nascita.

9. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si devono intendere estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

10. Relativamente alla lettera c) del titolo II della tabella di valutazione, lo stato di figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla competente A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali, fermo restando che l'esistenza di tale figlio maggiorenne deve essere dichiarata con le modalità di cui al precedente comma 8.

11. Relativamente alla lettera d) del titolo II della tabella di valutazione, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o della parte dell'unione civile, o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'A.S.L. o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato dovrà, altresì, comprovare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che il figlio, il coniuge o la parte dell'unione civile, o il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo possa essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene (artt. 114, 118 e 122 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo possa essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/90.

12. Le esigenze di famiglia non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della sede, per i passaggi di cattedra e per i passaggi di ruolo. Per il personale titolare in altro comune, perché trasferitovi nell'ultimo ottennio per soppressione di posto, che richieda il rientro nell'istituzione scolastica e nel comune di precedente titolarità, le esigenze di famiglia non sono valutabili limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.

13. Per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria le esigenze di famiglia di cui alle lettere a) e d) del titolo II della tabella di valutazione sono prese in considerazione se il comune cui si riferiscono tali esigenze risulta compreso nell'istituzione scolastica richiesta.

### **Art. 13 - valutazione dei titoli generali**

1. Per i trasferimenti a domanda e d'ufficio e per i passaggi nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e nelle istituzioni educative si valutano i titoli di cui al titolo III delle tabelle di valutazione (tabella A e tabella B – allegato A).

2. Ai fini dei trasferimenti può essere valutato un solo superamento di pubblico concorso ordinario per esami e titoli (lettera a) del titolo III delle suddette tabelle di valutazione.

3. I titoli di cui al titolo III delle sopraccitate tabelle di valutazione devono essere comprovati dal docente interessato secondo le seguenti modalità:

- 1) i titoli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), m) e n) della tabella A, relativa ai trasferimenti a domanda e alla mobilità professionale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla quale risultino gli estremi identificativi del titolo oggetto della dichiarazione e, qualora richiesti dalla suddetta tabella, i requisiti previsti ai fini della sua valutazione, ovvero mediante dichiarazione di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, contenente l'indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi al titolo di cui si chiede la valutazione;
- 2) i titoli di cui alle lettere i) ed l) della tabella A, relativa ai trasferimenti a domanda e alla mobilità professionale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla quale risultino gli estremi identificativi del titolo oggetto della dichiarazione;
- 3) i titoli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), e l) della tabella B, relativa alla graduatoria per l'individuazione del docente in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, mediante

dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla quale risultino gli estremi identificativi del titolo oggetto della dichiarazione e, qualora richiesti dalla suddetta tabella, i requisiti previsti ai fini della sua valutazione;

4) il titolo di cui alla lettera h) della tabella B, relativa alla graduatoria per l'individuazione del docente in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla quale risultino gli estremi identificativi del titolo oggetto della dichiarazione.

4. Nel caso in cui la dichiarazione relativa ai titoli generali allegata alla domanda risulti prodotta in modo incompleto, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la sua regolarizzazione, qualora non fosse possibile procedere d'ufficio sulla base delle risultanze degli atti in suo possesso. La mancata regolarizzazione preclude l'attribuzione del relativo punteggio.

5. Nel caso in cui il docente abbia attestato nel modello di domanda il possesso di uno o più titoli generali di cui risulti del tutto mancante la relativa dichiarazione, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi procederà secondo quanto previsto al precedente comma 4.

#### **Art. 14 - adempimenti dei dirigenti scolastici e della Sovrintendenza agli studi**

1. I dirigenti scolastici, accertata l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata, trasmetteranno al Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi le domande di mobilità del personale in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche entro **il terzo giorno lavorativo successivo** a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande relativo all'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità.

2. Le domande dei docenti in servizio presso uffici saranno inoltrate a cura del Dirigente della Struttura.

3. Le domanda, completa della relativa documentazione, è trasmessa tramite PEC alla Struttura Personale scolastico ([istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it)). La scrupolosa e tempestiva esecuzione da parte dei dirigenti scolastici degli adempimenti loro attribuiti dal presente decreto, ed in particolare di quelli di cui al precedente articolo 8, costituisce un preciso dovere d'ufficio e comporta la responsabilità personale dei singoli dirigenti scolastici.

4. I competenti uffici della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi, scaduto il termine per la presentazione delle domande, procederanno alla valutazione delle stesse, attribuendo i relativi punteggi sulla base della tabella di valutazione e riconoscendo gli eventuali diritti di precedenza e preferenza. Il punteggio assegnato sarà comunicato all'istituzione scolastica di servizio dell'insegnante per l'immediata notifica all'interessato.

5. Il decreto del Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi concernente la mobilità definitiva, disposta per l'anno scolastico di riferimento, sarà adottato entro il termine stabilito annualmente con la nota della Struttura Personale scolastico concernente l'avvio del procedimento di mobilità del medesimo anno scolastico; tale decreto conterrà l'elenco degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, dell'istituzione scolastica e del posto o classe di concorso di provenienza, dell'istituzione scolastica di assegnazione e del relativo posto o classe di concorso, del relativo punteggio, delle eventuali precedenzae, nel rispetto delle norme di cui al novellato D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice privacy), nonché dell'eventuale applicazione del vincolo triennale di cui al precedente articolo 3, comma 8.

Il suddetto decreto sarà pubblicato sul sito informatico istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) alla pagina "Docenti – Mobilità" e resterà disponibile fino al 30 settembre dell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità definitiva. Di tale pubblicazione verrà data informazione ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative della Regione per la notifica al personale interessato. Limitatamente alla mobilità concernente il personale proveniente dai ruoli statali, sarà data comunicazione individuale al docente interessato, alle competenti istituzioni scolastiche e all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza.

6. I dirigenti scolastici trasmetteranno, entro il *31 agosto* dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di mobilità, i fascicoli personali dei docenti interessati dalle operazioni di mobilità all'istituzione scolastica di nuova titolarità.

7. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità sono trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

#### **Art. 15 – contenzioso**

1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio e il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010, n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito della mobilità se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

3. Le richieste relative alle procedure di cui al precedente comma 2 vanno proposte all'Ufficio di Segreteria di conciliazione del Dipartimento Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta e all'Ufficio legislativo scolastico della predetta Sovrintendenza.

4. Resta ferma la possibilità di effettuare, in sede di autotutela, rettifiche ed eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti.

5. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi.

#### **Art. 16 – controlli e sanzioni**

1. Il Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi potrà procedere, ove ne ravvisi l'opportunità, alla verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rese nei casi previsti dal presente decreto.

2. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

### **CAPO II - TRASFERIMENTI E PASSAGGI**

#### **Art. 17 - posti disponibili**

1. Ai fini dei trasferimenti nell'ambito della Regione sono disponibili, per ciascuno degli anni scolastici di vigenza del presente decreto, tutti i posti della dotazione organica, ivi compresi i posti per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola secondaria di secondo grado, privi di titolare o che si renderanno tali, per qualsiasi motivo, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti, per effetto di provvedimenti disposti o da disporre entro e non oltre il **30 aprile** dell'anno scolastico precedente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. Sono, ovviamente, disponibili agli stessi fini i posti che si rendono vacanti per effetto del movimento stesso.

3. Per l'anno scolastico 2022/2023 i posti assegnati a supplenza annuale ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022 a seguito della procedura

straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 59, commi da 4 a 8, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito con la legge 23.7.2021, n. 106, non sono disponibili per le operazioni di trasferimento nell'ambito della Regione, in quanto sono numericamente accantonati per le assunzioni a tempo indeterminato dei predetti docenti all'esito positivo del periodo di formazione e prova di cui al comma 8 del predetto articolo 59.

Le sedi scolastiche di servizio assegnate ai suddetti docenti sono indisponibili ai fini delle operazioni di mobilità territoriale, sia in ambito regionale che da altra provincia, e professionale, in quanto funzionali all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi.

4. Non sono disponibili i posti che, per qualunque causa, vengano istituiti dopo la data di definizione degli organici di diritto.

5. I trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa potranno essere disposti, ferma restando la loro effettuazione nell'ambito della seconda fase dei movimenti e secondo l'ordine stabilito dal successivo articolo 24, nel limite del contingente di posti destinato, secondo quanto previsto dal successivo comma 6, alle operazioni di mobilità della terza fase.

6. I trasferimenti da altra provincia, i passaggi di cattedra ed i passaggi di ruolo potranno essere disposti in numero non superiore al 50 per cento dei posti che risulteranno vacanti e disponibili dopo aver effettuato, detraendoli dal numero complessivo dei posti in organico, i seguenti accantonamenti:

- 1) numero dei docenti a tempo indeterminato con sede definitiva;
- 2) numero dei docenti a tempo indeterminato in attesa della sede di titolarità;
- 3) numero dei docenti a tempo indeterminato in sede provvisoria;
- 4) numero dei docenti collocati fuori ruolo privi della sede di titolarità;
- 5) per l'anno scolastico 2022/2023 numero dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022, a seguito della procedura straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 59, commi da 4 a 8, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito con la legge 23.7.2021, n. 106, in funzione della successiva assunzione a tempo indeterminato all'esito positivo del periodo di formazione e prova di cui al comma 8 del predetto articolo 59;
- 6) numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria bandita nell'anno 2020 a livello regionale non ancora assegnati alle assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori;
- 7) numero dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie per il reclutamento del personale docente nella scuola primaria e secondaria bandite nell'anno 2020 a livello regionale;
- 8) numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria (classi di concorso STEM) bandita nell'anno 2022 a livello regionale;
- 9) numero dei posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito con la legge 23.7.2021, n. 106.

7. Gli accantonamenti di cui al precedente comma 6 dovranno essere effettuati distintamente per le diverse tipologie di posto (comune o sostegno) e, relativamente all'istruzione secondaria, con riferimento alle singole classi di concorso.

8. L'eventuale posto dispari non è computato ai fini del calcolo dell'aliquota di cui al suddetto comma 6; tale posto non è pertanto disponibile per le operazioni di mobilità della III<sup>a</sup> fase, ad eccezione dei casi in cui risultino domande di mobilità professionale in ambito regionale presentate da docenti, in possesso dell'abilitazione prescritta per il passaggio richiesto, appartenenti ad un ruolo o ad una classe di concorso che presenta situazione di soprannumero che siano già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesti e che abbiano riportato tra le preferenze l'indicazione sintetica del tipo regione.

9. La suddetta aliquota del 50 per cento è ripartita in quote paritetiche (ciascuna pari al 50% dell'aliquota stessa) tra le operazioni di mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) in ambito regionale e le operazioni di mobilità interprovinciale (trasferimenti e passaggi da fuori Regione); i posti attribuiti a ciascuna di dette operazioni ed eventualmente non utilizzati per una di esse vanno ad incrementare la quota assegnata all'altra.

10. Qualora il calcolo delle quote di cui al precedente comma 9 dia luogo ad un numero dispari, l'arrotondamento va operato a favore della mobilità professionale in ambito regionale.

11. I posti che si dovessero rendere vacanti per effetto di movimenti della terza fase vanno ad incrementare la disponibilità iniziale di posti vacanti determinando il ricalcolo dell'aliquota di cui al precedente comma 6.

#### **Art. 18 - assegnazione della sede agli insegnanti che rientrano nei ruoli**

1. Le operazioni di mobilità sono precedute dall'assegnazione della sede definitiva alle seguenti categorie di personale che rientrano nel ruolo di provenienza o di appartenenza:

- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta già collocati fuori ruolo per assegnazione presso l'I.R.R.E.-VDA e utilizzati, a seguito della soppressione del predetto Istituto, presso l'Assessorato competente in materia di istruzione che hanno perso la sede di titolarità e che chiedono di rientrare in servizio nella scuola;
- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo a disposizione dell'Amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 26.7.2000, n. 19 che cessano dal collocamento fuori ruolo dopo il quinquennio di mantenimento della sede di titolarità;
- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo per le attività previste dall'art. 15 della legge regionale 15.6.1983, n. 57 che cessano dal collocamento fuori ruolo dopo il quinquennio di mantenimento della sede di titolarità;
- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo a disposizione dell'Amministrazione regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 15.6.1983, n. 57 che cessano dal collocamento fuori ruolo;
- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta che hanno perso la sede di titolarità per effetto dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione scolastica, della facoltà prevista dall'articolo 4 della legge 11.2.1980, n. 26 che rientrano in servizio, al termine dell'aspettativa per il ricongiungimento al coniuge all'estero, dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità.

2. Ai fini dell'assegnazione della sede gli interessati presenteranno domanda in carta libera, per la stessa classe di concorso e per lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo o all'atto dell'esercizio da parte dell'Amministrazione scolastica della facoltà di cui all'articolo 4 della legge n. 26/1980, al Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità dell'anno scolastico di riferimento. Nella domanda, da documentare nei modi previsti dai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13, gli interessati indicheranno in stretto ordine di preferenza e senza limitazioni numeriche le istituzioni scolastiche alle quali desiderano essere assegnati.

3. Fra più aspiranti alla stessa sede trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda.

4. L'assegnazione della sede agli insegnanti di cui al presente articolo sarà disposta dal Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro **10 giorni** dal termine di presentazione delle relative domande o, se successiva, dalla data di pubblicazione degli organici di diritto relativi all'anno scolastico da cui decorre l'assegnazione.

5. Nell'impossibilità di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità iniziali, la sede definitiva verrà assegnata nel corso delle operazioni della seconda fase contestualmente ai trasferimenti intercomunali e, in subordine, sarà assegnata d'ufficio al termine delle operazioni della fase stessa; nell'assegnazione d'ufficio della sede definitiva il personale che cessa dal collocamento fuori ruolo è trattato prioritariamente rispetto al restante personale privo di sede.

#### **Art. 19 – posti di sostegno**

1. I posti costituiti per le attività di sostegno in presenza di alunni disabili possono essere assegnati solamente agli insegnanti in possesso del prescritto titolo di specializzazione. L'accesso ai predetti posti può avvenire sia per trasferimento che per passaggio di ruolo.

2. Per il trasferimento sui predetti posti è richiesto il relativo titolo di specializzazione conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 o il titolo conseguito a conclusione dello specifico percorso di formazione di cui all'articolo 13 del D.M. 10.9.2010, n. 249, ovvero, per la scuola dell'infanzia e primaria, il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria e, per la scuola secondaria di I° e II° grado, il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria. Per il trasferimento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria sono validi anche i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 970/75, solamente per gli insegnanti appartenenti a detti gradi di istruzione che se ne siano già avvalsi per il conseguimento dell'assunzione in ruolo ovvero per precedente movimento. Il docente interessato dovrà documentare, unitamente alla domanda di mobilità, il possesso del titolo di specializzazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero avvalendosi di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del medesimo D.P.R. In caso di domanda di passaggio sui posti in questione gli interessati dovranno documentare, con le stesse modalità, anche il possesso, ove prescritto, della specifica idoneità o abilitazione relativa al ruolo o alla classe di concorso richiesti. Nel caso in cui le predette dichiarazioni non siano allegata alla domanda, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la sua regolarizzazione, qualora non fosse possibile procedere d'ufficio sulla base delle risultanze degli atti in suo possesso. La mancata regolarizzazione preclude l'ammissione della domanda di mobilità sui posti di sostegno.

3. L'accesso ai posti di sostegno vi comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune a posto di sostegno; pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui al precedente articolo 9, punti II) e V. Ai fini del computo del quinquennio (che include l'eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall'applicazione del D.L. 3.7.2001, n. 255, convertito con la legge 20.8.2001, n. 333 – art. 1, comma 4bis) è calcolato l'anno scolastico in corso. Pertanto tutti i docenti titolari su posti di sostegno, che non abbiano concluso il suddetto quinquennio, possono chiedere il trasferimento esclusivamente per posti di sostegno. Viceversa il passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno non è precluso ai docenti di sostegno di altro ruolo che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza nel ruolo di appartenenza. Tutti coloro che ottengono il passaggio di ruolo su tale tipologia di posto hanno l'obbligo di permanere per un quinquennio sui posti di sostegno del ruolo in cui sono transitati. I docenti titolari di posto di sostegno nei ruoli statali che ottengono il trasferimento su tale tipologia di posto nei ruoli regionali del personale docente istituiti con D.P.R. n. 861/1975, non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio, ma solo di completarlo.

4. Il movimento nella scuola secondaria di secondo grado, sia nel caso di trasferimento a domanda e d'ufficio, che nel caso di domanda di passaggio, sarà disposto su posti dell'organico di sostegno non ripartito in aree disciplinari, in considerazione dell'unificazione delle stesse prevista dall'articolo 15 del D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito con modificazioni in legge 8.11.2013, n. 128.

5. I posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria sono istituiti con riferimento all'istituzione scolastica per quanto riguarda la titolarità mentre, per quanto riguarda il funzionamento, possono essere attivati anche in più scuole o plessi dipendenti dall'istituzione stessa, o, comunque, in una scuola o plesso diversi da quelli sede dell'istituzione scolastica. Il trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, l'obbligo per il titolare di prestare servizio nelle scuole o plessi in cui la relativa attività si svolge.

6. Il docente titolare su posto comune, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, può chiedere la mobilità solo su posto di sostegno oppure su posto comune e di sostegno graduando l'ordine di preferenza per le due tipologie di posto contrassegnando, nell'ordine prescelto, le apposite caselle numerate della sezione F del modulo-domanda.

Il docente titolare di posto su sostegno, che ha concluso il prescritto quinquennio di permanenza su tale tipologia di posto, può chiedere la mobilità solo su posto di sostegno oppure solo su posto comune oppure su posto di sostegno e comune graduando l'ordine di preferenza per le due

tipologie di posto contrassegnando, nell'ordine prescelto, le apposite caselle numerate della sezione F del modulo-domanda.

Il personale docente titolare su posto di sostegno della scuola secondaria, ma privo del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune, non può presentare domanda di mobilità per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune.

Analogamente, il docente titolare nei ruoli statali su posto di sostegno della scuola secondaria che ottiene il trasferimento nei ruoli regionali su posto di sostegno della scuola secondaria può presentare successiva domanda di mobilità su posto comune solo nel caso in cui la classe di concorso richiesta, per la quale è in possesso della relativa abilitazione, sia presente nell'organico di diritto delle istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione.

7. Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle suindicate-caselle, o in caso di errata o dubbia compilazione della predetta sezione, il movimento richiesto sarà disposto per la tipologia di posto di attuale titolarità.

8. Ove, invece, l'aspirante abbia contrassegnato ambedue le caselle il movimento sarà disposto come segue:

- A) in caso di preferenza puntuale (singola istituzione scolastica) verranno progressivamente esaminate le diverse tipologie di posto esistenti nell'istituzione secondo l'ordine espresso dal docente nella sezione F del modulo-domanda;
- B) in caso di preferenza sintetica (comune e regione) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nella predetta sezione F per tutte le istituzioni scolastiche comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verrà esaminata la seconda tipologia di posto.

9. I docenti che partecipano ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivo al termine di scadenza per la presentazione di dette domande per l'anno scolastico di riferimento entro il termine stabilito annualmente con la nota della Struttura Personale scolastico concernente l'avvio del procedimento di mobilità. La predetta domanda deve essere spedita per raccomandata alla Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi, oppure deve essere trasmessa all'indirizzo PEC [istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it), oppure deve essere trasmessa scannerizzata unitamente ad un documento di identità, anch'esso scannerizzato, del docente interessato all'indirizzo di posta PEI [personale.scolastico@regione.vda.it](mailto:personale.scolastico@regione.vda.it); in caso di spedizione per raccomandata fa fede la data del timbro postale di spedizione.

#### **Art. 20 - sedi e sezioni associate, succursali e cattedre articolate su più scuole**

1. Le sedi associate funzionanti in comune diverso da quello della sede principale dell'istituzione scolastica vanno considerate, ai fini dei movimenti, come unità scolastiche dotate di un distinto organico. Pertanto i movimenti per tali sedi verranno disposti soltanto se l'aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 4, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non dovrà essere superiore a 20.

2. Le sezioni o succursali funzionanti nello stesso comune vanno, invece, considerate, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell'istituzione cui appartengono e non risultano indicate nelle tabelle organiche. I movimenti verranno, pertanto, disposti esclusivamente per l'istituzione principale.

3. I movimenti a domanda su cattedre-orario che prevedono il completamento in altre istituzioni scolastiche del medesimo o di altro comune saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nell'apposita casella della correlata sezione del modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale pertanto, se espressa, per tutte le preferenze. L'istituzione scolastica di completamento è quella risultante dagli abbinamenti previsti dall'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, indipendentemente dal fatto che tale istituzione figuri o meno tra le preferenze espresse.

4. Le modalità di assegnazione delle cattedre sia per i movimenti a domanda che per quelli d'ufficio, saranno le seguenti:

- 1) in caso di preferenza puntuale (singola istituzione scolastica) verranno esaminate in stretto ordine sequenziale:
  - a) le cattedre interne alle istituzioni scolastiche;
  - b) le cattedre-orario esterne con completamento nello stesso comune;
  - c) le cattedre-orario esterne con completamento in comuni diversi;
- 2) in caso di preferenza sintetica (comune e Regione) verranno esaminate in stretto ordine sequenziale:
  - a) le cattedre interne per ciascuna istituzione scolastica compresa nella preferenza sintetica, secondo l'ordine risultante dall'organico di diritto;
  - b) le cattedre-orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna istituzione scolastica compresa nella preferenza sintetica, secondo l'ordine risultante dall'organico di diritto;
  - c) le cattedre-orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna istituzione scolastica compresa nella preferenza sintetica, secondo l'ordine risultante dall'organico di diritto.

5. Il docente trasferito a domanda o d'ufficio su cattedra-orario costituita tra istituzioni scolastiche diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda e nella terza eventuale istituzione, così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle istituzioni indicate, per cui, se si libererà o si costituirà una cattedra nell'istituzione di titolarità, l'interessato sarà automaticamente ed immediatamente assorbito in tale istituzione. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell'Ufficio scolastico.

6. I docenti che siano titolari di cattedra-orario costituita tra istituzioni scolastiche diverse, qualora intendano essere trasferiti nell'istituzione di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.

7. Le cattedre-orario costituite su più istituzioni scolastiche possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti, qualora non si verifichi più una adeguata disponibilità di ore nell'istituzione assegnata per completamento d'orario. Pertanto i docenti, trasferiti sia a domanda che d'ufficio, su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle istituzioni nelle quali il nuovo organico prevede il completamento.

#### **Art. 21 - passaggi di cattedra**

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado, che abbiano superato il periodo di prova e formazione possono chiedere il passaggio a cattedre di qualsiasi altra classe di concorso di scuola secondaria di primo grado per la quale siano in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento. Analogamente i docenti titolari nella scuola secondaria di secondo grado, ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di arte applicata, possono chiedere il passaggio di cattedra, nell'ambito del ruolo (dei docenti laureati o dei docenti diplomati) di appartenenza, per qualsiasi classe di concorso per la quale siano in possesso della prescritta abilitazione, ove richiesta. Il passaggio di cattedra a classi di concorso comprese nella tabella B allegata al D.P.R. 14.2.2016, n. 19 può essere chiesto dagli insegnanti tecnico-pratici in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso della predetta tabella B richiesta con la domanda di passaggio.

Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal D.P.R. n. 19/2016 hanno comunque valore ai fini dei passaggi; i titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal medesimo D.P.R. (tabella B) hanno comunque valore ai fini dei passaggi.

2. Il passaggio di cattedra può essere chiesto anche dal personale collocato fuori ruolo e potrà essere disposto a condizione che l'interessato cessi dal collocamento fuori ruolo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i passaggi, per effetto di provvedimento adottato entro e non oltre la data di cui al primo comma del precedente articolo 17 (30 aprile dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i movimenti).

3. I passaggi di cattedra saranno effettuati, per ciascuna classe di concorso, nell'ambito delle aliquote fissate dal sesto e nono comma del precedente articolo 17; i passaggi stessi saranno disposti secondo i medesimi criteri stabiliti per i trasferimenti, e successivamente ad essi, sulla base di

graduatorie compilate secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione (allegato A – tabella A), con esclusione di quelli per le esigenze di famiglia; è, altresì, esclusa la valutazione della continuità legata alla scuola di precedente titolarità del personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerario.

4. Successivamente alle categorie di personale individuate dal precedente articolo 9, primo comma, punto I), e prioritariamente al personale di cui al punto VII) del medesimo articolo, hanno titolo alla precedenza nelle operazioni di passaggio di cattedra, per le classi di concorso per le quali sono in possesso dell'abilitazione, i docenti provenienti da classi soppresse o che presentano situazioni di soprannumerarietà accertata numericamente come tale all'inizio delle operazioni di mobilità, nei limiti del riassorbimento dell'esubero.

#### **Art. 22 - passaggi di ruolo**

1. Il personale docente ed educativo che abbia superato il periodo di prova e formazione e che sia in possesso del titolo di studio prescritto nonché, ove richiesta, dell'abilitazione all'insegnamento, può chiedere il passaggio ad altro ruolo.

2. Il passaggio di ruolo può essere chiesto anche dal personale collocato fuori ruolo e potrà essere disposto a condizione che l'interessato cessi dal collocamento fuori ruolo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i passaggi, per effetto di provvedimento adottato entro e non oltre la data di cui al primo comma del precedente articolo 17 (30 aprile dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i movimenti).

3. Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10.3.1997 e del D.P.R. 15.3.2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria è possibile solo se in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in Scienze della formazione primaria.

Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal D.P.R. 14.2.2016, n. 19 hanno comunque valore ai fini dei passaggi.

4. Il passaggio nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado può essere chiesto dal personale docente di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, dal personale appartenente al ruolo dei docenti laureati o diplomati delle scuole secondarie di secondo grado e dal personale educativo che sia in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B allegata al D.P.R. 14.2.2016, n. 19.

I titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal D.P.R. n. 19/2016 (tabella B) hanno comunque valore ai fini dei passaggi.

5. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, istituzioni educative). La violazione di tale disposizione comporta la nullità di tutte le domande di passaggio di ruolo prodotte.

6. Nell'ambito del singolo ruolo di scuola secondaria di primo grado o di scuola secondaria di secondo grado, è consentita la presentazione di domande di passaggio per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di istruzione. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo deve contenere l'esplicita indicazione, per ciascuna classe di concorso, dell'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

7. Il personale che, oltre ai requisiti di cui ai precedenti commi, sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione può richiedere, nella domanda di passaggio di ruolo, l'assegnazione anche su posto di sostegno secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 19.

8. I passaggi di ruolo saranno effettuati, per ciascun ruolo e per ogni classe di concorso, nell'ambito delle aliquote fissate dal sesto e nono comma del precedente articolo 17; i passaggi stessi saranno disposti secondo i medesimi criteri stabiliti per i trasferimenti ed i passaggi di cattedra, e successivamente ad essi, sulla base di graduatorie compilate secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione (allegato A – tabella A), con esclusione di quelli per esigenze di famiglia; è, altresì, esclusa la valutazione della continuità legata alla scuola di precedente titolarità del personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerario.

9. Successivamente alle categorie di personale individuate dal precedente articolo 9, primo comma, punto I), e prioritariamente al personale di cui al punto VII) del medesimo articolo, hanno titolo alla precedenza nelle operazioni di passaggio di ruolo, per le classi di concorso per le quali sono in possesso dell'abilitazione, i docenti provenienti da classi soppresse o che presentano situazioni di soprannumerarietà accertata numericamente come tale all'inizio delle operazioni di mobilità nei limiti del riassorbimento dell'esubero.

10. Il conseguimento del passaggio di ruolo comporta l'inquadramento in periodo di formazione e prova nel nuovo ruolo.

### **Art. 23 – disposizioni per la mobilità professionale sugli insegnamenti specifici del liceo musicale**

1. La mobilità territoriale e professionale regionale per il triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 verso i posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali si effettua con le regole generali sulla base della tabella di valutazione di titoli ai fini della mobilità territoriale e professionale di cui all'Allegato A – Tabella A del presente decreto.

2. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del D.P.R. 14.2.2016, n. 19 e del D.M. 9.5.2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 – Storia della musica, A-55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 – Tecnologie musicali e A-64 – Teoria, analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30 e A-56, nonché in possesso di titoli di cui all'allegato E del D.M. n. 259/2017 e, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 23.2.2016, n. 106 e dal corrispondente concorso bandito con decreto del Presidente della Regione 7.3.2016, n.89.

### **Art. 24 - effettuazione dei movimenti**

1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua nelle seguenti tre distinte fasi e nella operazione preliminare sotto specificata:

**operazione preliminare:** attribuzione della sede di titolarità sulla scuola assegnata all'atto dell'assunzione in ruolo, con la medesima decorrenza, ai docenti di cui al precedente articolo 3, comma 13, che non hanno presentato domanda di mobilità o che non hanno ottenuto alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria.

**I<sup>a</sup> fase comunale dei trasferimenti:** movimenti dei docenti richiedenti il trasferimento su cattedra o posto di altra istituzione scolastica nell'ambito del comune di titolarità e trasferimenti del personale titolare in altra scuola, perché trasferito nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerario, che chiede di tornare all'istituzione scolastica o, in subordine, nel comune di precedente titolarità; a tale fase partecipa anche il personale beneficiario della precedenza assoluta di cui al punto I) del primo comma del precedente articolo 9;

**II<sup>a</sup> fase regionale dei trasferimenti:** movimenti dei docenti richiedenti il trasferimento per comuni diversi da quelli di titolarità, trasferimenti d'ufficio in altro comune dei docenti soprannumerari, trasferimenti da posti di sostegno a posti comuni e viceversa, trasferimenti del personale con sede provvisoria, nell'ambito della Regione;

**III<sup>a</sup> fase della mobilità professionale e territoriale:** passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della Regione, trasferimenti e passaggi a scuole della Regione del personale non appartenente ai ruoli regionali.

Per le istituzioni scolastiche comprensive di scuola dell'infanzia e primaria, dalle quali dipendono scuole e plessi ubicati in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l'individuazione delle fasi dei movimenti è rappresentato, per tutte le scuole e plessi ricompresi nell'istituzione scolastica, dal comune dove è ubicata la sede centrale dell'istituzione stessa.



2. Le operazioni di cui alla **I<sup>a</sup> fase** si svolgono secondo il seguente ordine:

- 1) trasferimenti a domanda dei docenti non vedenti e emodializzati indipendentemente dal comune o provincia di provenienza beneficiari della precedenza di cui al punto I del primo comma del precedente articolo 9 (sono compresi i trasferimenti da fuori Regione);
- 2) trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari nell'istituzione scolastica di precedente titolarità beneficiari della precedenza di cui al punto II del primo comma del precedente articolo 9;
- 3) trasferimenti a domanda, nell'ambito del comune di titolarità, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III del primo comma del precedente articolo 9, limitatamente al personale di cui ai punti 1) e 3);
- 4) trasferimenti a domanda, nell'ambito del comune di titolarità, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 3 del precedente articolo 6;
- 5) trasferimenti a domanda in istituzioni scolastiche del comune di titolarità. Nel corso di tali operazioni il trasferimento a domanda di un docente soprannumerario non può comportare il trasferimento d'ufficio fuori sede di altro docente che lo preceda nell'apposita graduatoria dei soprannumerari;
- 6) trasferimenti d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non hanno ottenuto il movimento a domanda.
- 7) trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari nel comune di precedente titolarità beneficiari della precedenza di cui al punto V del primo comma del precedente articolo 9;

3. Le operazioni di cui alla **II<sup>a</sup> fase** si svolgono secondo il seguente ordine:

- 1) trasferimenti d'ufficio in comune diverso da quello di titolarità dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non hanno ottenuto il movimento a domanda;
- 2) trasferimenti a domanda, da fuori sede, degli insegnanti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) del primo comma del precedente articolo 9, con le priorità dallo stesso stabilite;
- 3) trasferimenti a domanda, da fuori sede, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) del primo comma del precedente articolo 9 per i genitori o equiparati di disabile;
- 3 bis) trasferimenti a domanda, da fuori sede, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) del primo comma del precedente articolo 9 per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile o al genitore disabile;
- 4) trasferimenti a domanda, da fuori sede, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 3 del precedente articolo 6;
- 5) trasferimenti a domanda, da fuori sede, degli insegnanti beneficiari della precedenza di cui al punto VI) del primo comma del precedente articolo 9;
- 6) trasferimento a domanda, da fuori sede, degli insegnanti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) del primo comma del precedente articolo 9;
- 7) trasferimenti a domanda da fuori sede nell'ambito della Regione, compresi quelli dei docenti privi della sede;
- 8) trasferimenti a domanda da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune;
- 9) trasferimenti d'ufficio dei docenti privi di sede che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non hanno ottenuto il movimento richiesto, con priorità per quelli cessati dal collocamento fuori ruolo;
- 10) trasferimenti a domanda da posto di sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Nell'ambito delle operazioni della II<sup>a</sup> fase di cui ai punti 2), 3), 3bis), 5) e 6) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni e viceversa anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

4. Le operazioni di cui alla **III<sup>a</sup> fase** si svolgono secondo il seguente ordine:

**A) Mobilità professionale regionale**

- 1) passaggi di cattedra dei docenti non vedenti e emodializzati titolari nella Regione beneficiari della precedenza di cui al punto I del primo comma del precedente articolo 9 (sono compresi i passaggi da fuori Regione);
- 2) passaggi di ruolo dei docenti non vedenti e emodializzati titolari nella Regione beneficiari della precedenza di cui al punto I del primo comma del precedente articolo 9 (sono compresi i passaggi da fuori Regione);
- 3) passaggi di cattedra dei docenti titolari nella Regione provenienti da classi di concorso soppresse o con situazione di soprannumerarietà nel limite del riassorbimento dell'esubero;
- 4) passaggi di ruolo dei docenti titolari nella Regione provenienti da classi di concorso soppresse o con situazione di soprannumerarietà nel limite del riassorbimento dell'esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell'infanzia e primaria;
- 5) passaggi di cattedra dei docenti titolari nella Regione beneficiari della precedenza di cui al punto VII) del primo comma del precedente articolo 9;
- 6) passaggi di ruolo dei docenti titolari nella Regione beneficiari della precedenza di cui al punto VII) del primo comma del precedente articolo 9;
- 7) passaggi di cattedra dei docenti titolari nella Regione che non fruiscono di precedenze;
- 8) passaggi di ruolo dei docenti titolari nella Regione che non fruiscono di precedenze;

**B) Trasferimenti e mobilità professionale da fuori Regione**

- 1) trasferimenti a domanda da fuori Regione degli insegnanti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) del primo comma del precedente articolo 9, con le priorità dallo stesso stabilite;
- 2) trasferimenti a domanda da fuori Regione dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV del primo comma del precedente articolo 9 per i genitori o equiparati di disabile;
- 2 bis) trasferimenti a domanda da fuori Regione dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV del primo comma del precedente articolo 9 per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile;
- 3) trasferimenti a domanda da fuori Regione degli insegnanti beneficiari della precedenza di cui al punto VI) del primo comma del precedente articolo 9;
- 4) trasferimenti a domanda da fuori Regione degli insegnanti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) del primo comma del precedente articolo 9;
- 5) trasferimenti a domanda, da fuori sede, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 3 del precedente articolo 6;
- 6) trasferimenti a domanda da fuori Regione dei docenti che non fruiscono di precedenze;
- 7) passaggi di cattedra e di ruolo da fuori Regione dei docenti che non fruiscono di alcuna precedenza.

5. Nell'ambito di ciascuna delle fasi sopraindicate i movimenti verranno effettuati rispettando rigorosamente l'ordine di graduatoria di tutti gli aspiranti e le preferenze espresse nel modulo-domanda. A parità di punteggio e precedenza l'ordine è determinato dalla maggiore anzianità anagrafica.

6. Per i trasferimenti d'ufficio relativi ai posti comuni e di sostegno dell'organico funzionale nella scuola dell'infanzia e primaria, ferma restando la titolarità sull'istituzione scolastica dei posti medesimi, si procederà, sulla base di quanto previsto dal successivo comma 9, all'individuazione dell'istituzione più vicina a quella di precedente titolarità facendo riferimento alla scuola sede delle rispettive istituzioni.

7. Compiuta ciascuna delle tre fasi, le operazioni devono essere riprese per assegnare i posti che si siano eventualmente resi vacanti per effetto dei movimenti disposti nelle fasi precedenti. Le tre fasi si succedono nuovamente, nel medesimo ordine, fino a quando non siano stati effettuati tutti i movimenti possibili.

8. Qualora in una qualsiasi fase del movimento si renda possibile assegnare l'insegnante, già trasferito in una precedente fase, ad altra istituzione scolastica o posto indicato come più gradito, in luogo del trasferimento già deliberato, si dispone quello per l'istituzione o posto più gradito.

9. Il trasferimento d'ufficio di cui al punto 1) della II<sup>a</sup> fase sarà effettuato per un'istituzione scolastica del comune più vicino a quello di precedente titolarità. Qualora nel comune più vicino a quello di precedente titolarità vi siano più istituzioni scolastiche sede dell'insegnamento di titolarità del docente soprannumerario, il trasferimento d'ufficio verrà disposto secondo quanto previsto dal precedente articolo 20, comma 4, punto 2), in ordine alla modalità di assegnazione delle cattedre in caso di preferenza sintetica. La viciniorietà è determinata sulla base delle distanze chilometriche risultanti dall'indice delle tavole planimetriche predisposto dall'Assessorato dei lavori pubblici della Regione Valle d'Aosta prendendo a riferimento la distanza tra le località ove sono ubicati i Municipi dei comuni sede delle istituzioni scolastiche interessate. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della Regione, l'interessato sarà assegnato in soprannumero ad un posto dell'organico sede.

10. Il trasferimento d'ufficio dei docenti di cui al precedente articolo 3, comma 2, (docenti con sede provvisoria, docenti privi di sede in quanto soprannumerari sull'organico regionale e docenti che hanno perso la titolarità della sede ai sensi dell'articolo 36 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007) che non hanno ottenuto il movimento a domanda sarà effettuato assegnando la prima sede disponibile in ambito regionale seguendo il criterio di viciniorietà di cui al precedente comma 9, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa; qualora tale preferenza sia sinteticamente riferita alla Regione, si considera come comune di partenza il comune di Aosta. Si considera come comune di partenza il comune di Aosta anche nel caso in cui il docente non abbia presentato la domanda di trasferimento.

11. I docenti soprannumerari su posti di sostegno, qualora non possano essere trasferiti d'ufficio per carenza di posti di sostegno in tutte le istituzioni scolastiche della Regione, saranno assegnati definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune) o, infine, in soprannumero ad un posto dell'organico sede. L'assegnazione a posti di tipo comune viene effettuata prioritariamente nel corso dei trasferimenti d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità (punto 6 della I<sup>a</sup> fase) e, in subordine, nel corso dei trasferimenti d'ufficio di cui al punto 1) della II<sup>a</sup> fase dei movimenti. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio; nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito dell'istituzione scolastica di precedente titolarità. Se trasferito in via definitiva a posto di tipo comune, il docente avrà diritto al rientro nella sede di titolarità ai sensi del precedente articolo 9, punti II e V), esclusivamente per posto di sostegno e, nel caso in cui ottenga detto rientro, non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale di permanenza su tale tipologia di posto.

12. L'assegnazione provvisoria o definitiva su posti di tipo comune non si applica se nell'organico adeguato alla situazione di fatto è prevista la disponibilità di posti di sostegno sui quali è quindi possibile l'utilizzazione del docente soprannumerario su posto di sostegno per l'anno scolastico di riferimento. In tal caso il docente soprannumerario su posto sostegno è assegnato all'organico sede.

**Art. 25 – personale assunto da procedura straordinaria ex articolo 59, commi da 4 a 8, D.L. 25.5.2021, n. 73**

1. I docenti assunti dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) della Valle d'Aosta a seguito della procedura straordinaria di cui all'articolo 59, commi da 4 a 8, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito con la legge 23.7.2021, n. 106, all'esito positivo del periodo di formazione e prova di cui al comma 8 del predetto articolo 59, sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e partecipano alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024 al fine di acquisire la titolarità. Si applica il precedente articolo 3, comma 13.

2. In caso di contrazione di posto nella scuola di servizio, il docente in questione è assegnato ad un posto di una istituzione scolastica tra quelli rimasti disponibili al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.

3. Ai fini dell'assegnazione della sede di cui al comma 2, i docenti interessati sono convocati presso la Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi per la scelta dell'istituzione

scolastica. L'individuazione dei docenti interessati e la scelta della sede scolastica avverranno secondo l'ordine di collocazione degli interessati nella Graduatoria Regionale per le Supplenze (GRS) da cui è derivata l'assunzione a tempo determinato di cui alla procedura straordinaria richiamata al precedente comma 1.

4. La suddetta convocazione è effettuata dopo l'adozione del decreto concernente la mobilità dell'anno scolastico per il quale si deve procedere alle assunzioni a tempo indeterminato.

5. Con apposito decreto del Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi è formalizzata l'assegnazione della sede scolastica disposta ai sensi del precedente comma 3.

6. Il provvedimento di cui al precedente comma 5 è inviato ai competenti dirigenti delle istituzioni scolastiche per la notifica al personale interessato.

7. La procedura concernente l'assegnazione della sede di cui ai precedenti commi da 2 a 6 trova applicazione nel caso in cui la procedura straordinaria di assunzione dalla Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) richiamata al precedente comma 1 venga rinnovata per ulteriori anni scolastici.

**Art. 26 – personale assunto da procedura straordinaria ex articolo 59, comma 9 bis, D.L. 25.5.2021, n. 73**

1. I docenti assunti in base alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito con la legge 23.7.2021, n. 106, all'esito positivo del periodo di formazione e prova di cui al medesimo comma, sono assunti a tempo indeterminato e partecipano alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico successivo al fine di acquisire la titolarità. Si applica il precedente articolo 3, comma 13.

**CAPO III - RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA E RIAMMISSIONI IN SERVIZIO**

**Art. 27 - posti disponibili**

1. Le restituzioni a domanda al ruolo di provenienza, previste dall'art. 515 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, potranno essere disposte sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di trasferimento e passaggio della III fase nel limite del contingente ad esse riservato.

2. Le riammissioni in servizio, previste dall'art. 516 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, potranno essere disposte, dopo le operazioni di trasferimento, passaggio e restituzione al ruolo di provenienza, nei limiti del 10 per cento delle cattedre e posti assegnati, a norma del comma 6 del precedente articolo 17, al contingente riservato alla mobilità della III fase e solamente qualora l'intera disponibilità non si sia esaurita nel corso di tali operazioni.

3. Qualora i posti attribuiti ai trasferimenti da fuori Regione ed ai passaggi siano più di uno, ma meno di dieci, un posto potrà essere utilizzato per le operazioni di riammissione in servizio, a condizione che ne permanga la disponibilità dopo l'effettuazione di tali trasferimenti e passaggi e delle restituzioni al ruolo di provenienza.

4. Le operazioni di cui al presente capo saranno effettuate distintamente per le singole classi di concorso e per le singole tipologie di posto (comune o sostegno).

5. I provvedimenti relativi alle operazioni di cui al presente articolo saranno adottati entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto dei trasferimenti e dei passaggi di cui al precedente articolo 14, comma 5.

6. La riammissione in servizio nelle istituzioni scolastiche della Regione può essere disposta esclusivamente nei confronti del personale che apparteneva, all'atto della cessazione dal servizio, ai ruoli regionali istituiti con il D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

### **Art. 28 - presentazione delle domande**

1. La domanda di restituzione al ruolo di provenienza, redatta in carta semplice, dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, le indicazioni relative al ruolo, alla tipologia di posto, alla classe di concorso ed alla sede di attuale titolarità.

2. La domanda di riammissione in servizio, redatta in carta legale, dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, le indicazioni relative alla sede di titolarità, al ruolo, alla tipologia di posto o alla classe di concorso di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, nonché l'indicazione della causa della cessazione stessa. Nella domanda dovrà, altresì, essere dichiarato il possesso del requisito di piena conoscenza della lingua di francese previsto dalla vigente normativa per l'accesso ai ruoli regionali di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

3. Nelle predette istanze dovranno essere esplicitamente indicati ed eventualmente documentati i motivi per i quali viene richiesta la restituzione o la riammissione.

4. Nelle suddette domande gli interessati dovranno, inoltre, elencare, in stretto ordine di preferenza, le sedi alle quali desiderano essere assegnati in caso di accoglimento delle domande stesse precisando, altresì, il proprio assenso o diniego ad accettare un'assegnazione d'ufficio in caso di indisponibilità delle sedi richieste.

5. Le domande, redatte nei modi sopraindicati, dovranno essere trasmesse direttamente al Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro il termine di presentazione delle domande di mobilità previsto, per l'anno scolastico di riferimento, dal precedente articolo 4, comma 1.

## **PERSONALE EDUCATIVO**

### **TITOLO II**

### **Art. 29 - disposizioni generali**

1. I trasferimenti e i passaggi del personale educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta sono disciplinati, salvo per quanto disposto dai successivi articoli, dalle norme contenute nell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo statale per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 sottoscritta in data 27.1.2022, nonché nella relativa Ordinanza Ministeriale.

2. I trasferimenti e i passaggi del personale educativo a tempo indeterminato non appartenente ai ruoli regionali potranno essere disposti solamente nei confronti del personale che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità, abbia già sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, prevista dall'art. 6 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

### **Art. 30 - modalità e termini per la presentazione delle domande**

1. Le domande di trasferimento e di passaggio devono essere inoltrate al Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta entro il termine di presentazione delle domande di mobilità previsto, per l'anno scolastico di riferimento, dall'articolo 4, comma 1, del precedente Titolo I.

### **Art. 31 - effettuazione dei movimenti e contenzioso**

1. I trasferimenti e i passaggi del personale educativo saranno disposti dal Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta con le modalità di cui alla sopracitata Ipotesi di C.C.N.I. sulla mobilità del personale scolastico e dell'Ordinanza Ministeriale.

2. Il decreto dei trasferimenti e passaggi sarà adottato nei termini e comunicato con le modalità previsti dall'articolo 14, comma 5, del precedente Titolo I.

3. In materia di contenzioso si applicano integralmente le disposizioni di cui all'articolo 15 del precedente Titolo I.

**INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA**

**TITOLO III**

**Art. 32 - disposizioni generali**

1. La mobilità territoriale e quella intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186 è disciplinata, salvo per quanto disposto dai successivi articoli, dall'articolo 27 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo statale per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 sottoscritta in data 27.1.2022, nonché dalle specifiche disposizioni attuative diramate con apposita Ordinanza Ministeriale.

2. La mobilità prevista dal precedente primo comma degli insegnanti di religione cattolica non appartenenti ai ruoli regionali potrà essere disposta solamente nei confronti del personale che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbia già sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, prevista dall'art. 6 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

**Art. 33 - modalità e termini per la presentazione delle domande**

1. Le domande di mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica appartenenti alla diocesi di Aosta e quelle di mobilità territoriale ed intersettoriale degli insegnanti di religione cattolica appartenenti a diocesi diverse da quella di Aosta, devono essere inoltrate al Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi della Valle d'Aosta nei termini previsti dall'Ordinanza Ministeriale di cui al primo comma del precedente articolo 32.

**Art. 34 - effettuazione dei movimenti e contenzioso**

1. La mobilità territoriale e intersettoriale di cui al precedente articolo 32 sarà disposta dal Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi della Valle d'Aosta con le modalità previste dall'articolo 27 della sopracitata Ipotesi di C.C.N.I. sulla mobilità del personale scolastico e dall'Ordinanza Ministeriale di cui al primo comma del precedente articolo 32.

2. Il decreto relativo alla suddetta mobilità sarà adottato nei termini e comunicato con le modalità previsti dall'articolo 14, comma 5, del precedente Titolo I. Il decreto medesimo sarà, inoltre, trasmesso alla diocesi di Aosta e, per quanto riguarda la mobilità degli insegnanti di religione cattolica provenienti dai ruoli statali, alla diocesi di provenienza.

3. In materia di contenzioso si applicano integralmente le disposizioni di cui all'articolo 15 del precedente Titolo I.

	LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI Marina FEY (documento firmato digitalmente)
VISTO L'Assessore all'Istruzione, Università Politiche giovanili, Affari europei e partecipate On.le Luciano CAVERI (documento firmato digitalmente)	